Cassazione penale sez. fer., 08/08/2025, n. 29372

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con sentenza del 18 novembre 2024, la Corte dâ?? Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in data 10 marzo 2023 dal Tribunale di Genova, appellata, per quanto qui di interesse, da (*omissis*) pronunciava sentenza di proscioglimento, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, nei confronti di: a) (*omissis*) in ordine ai reati di cui ai capi B) e D), limitatamente, quanto a questâ?? ultimo, ai fatti di cui ai n. 8), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 26), 27), 29), 30), 31), 32), 33) e 34); b) (*omissis*) in ordine al reato di cui al capo J), limitatamente ai fatti di cui ai n. 3), 7), 10), 11) e 12). Su concorde richiesta di (*omissis*) e del Procuratore Generale, concessa lâ?? attenuante di cui allâ?? art. 648-ter.l, comma terzo, cod. pen., in relazione al reato di cui al capo e) della rubrica, rideterminava la pena inflitta allâ?? imputato, per i restanti reati, in anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, revocando le pene accessorie dellâ?? interdizione dai pubblici uffici e dellâ?? interdizione legale inflittegli. Dichiarava inammissibile lâ?? appello proposto da (*omissis*) in relazione ai restanti motivi oggetto di rinuncia. Rideterminava la pena inflitta a (*omissis*) in anni tre e mesi uno di reclusione, revocando la pena accessoria dellâ?? interdizione dai pubblici uffici inflittale. Confermava, nel resto, la sentenza impugnata, condannando (*omissis*) al pagamento delle spese processuali.
- **2**. Avverso la predetta sentenza (*omissis*) hanno proposto separati ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo nove motivi, di seguito enunciati ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
- **3**. Ricorso (*omissis*) (avv. (*omissis*)), con cui si articolano cinque motivi.
- **3.1**. Deduce, con il primo ed il secondo motivo â?? che, attesa lâ??omogeneità dei profili di doglianza, meritano congiunta illustrazione -, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 11, D.Lgs. n. 74 del 2000 e 578-*bis*, cod. proc. pen. quanto alla disposta confisca, e correlato vizio di motivazione, in relazione al delitto di cui al capo b) della rubrica.

In sintesi, premesso che al ricorrente Ã" contestata la violazione dellâ??articolo 11, D.Lgs. n. 74 del 2000, relativamente al trasferimento, ritenuto simulato, dellâ??immobile sito in (*omissis*), di cui lo stesso ha mantenuto il diritto di abitazione, sostiene la difesa che il trasferimento dellâ??immobile a favore della moglie Ã" intervenuto in sede di separazione tra i coniugi, omologata dal Tribunale di Genova il 20 luglio 2012 con trascrizione avvenuta il 2 agosto 2012. Trattandosi di reato a consumazione istantanea, non rileverebbe a tal fine che lâ??accordo di separazione sia stato confermato nel ricorso congiunto di divorzio a cui era seguita la sentenza emessa il 29 giugno 2016. Richiamata a tal fine giurisprudenza di legittimitÃ, sostiene la difesa che la prescrizione sarebbe intervenuta ampiamente già nel giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza del Tribunale di Genova del 10 marzo 2023, trattandosi dunque di condotta che non

poteva essere fatta oggetto di sanzione penale fin dal primo grado. Ne conseguirebbe che il provvedimento di confisca disposto dal giudice dâ??appello sarebbe stato adottato in violazione di legge trattandosi di prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado. Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata sul punto trattandosi di condotta in relazione alla quale Ã" maturata la prescrizione prima della sentenza di primo grado, così come la conseguente pronuncia sulla confisca. Quanto alla disposta confisca, in particolare, viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite emessa il 29 marzo 2022 che consente lâ??applicazione del provvedimento ablatorio nelle sole ipotesi in cui emesso per fatti commessi successivamente alla entrata in vigore della??articolo 578-bis cod. proc. pen., ossia dopo il 1 marzo 2018. Ne conseguirebbe, dunque, che non Ã" applicabile la confisca per i fatti commessi anteriormente alla??entrata in vigore della predetta norma processuale.

3.2. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione allâ??art. 578-*bis*, cod. proc. pen. quanto alla confisca disposta per il fatto-reato di cui al capo d) della rubrica.

In sintesi, si duole la difesa del fatto che la confisca dei veicoli di cui lâ??imputato manteneva il diritto dâ??uso, oggetto del proscioglimento per prescrizione in grado dâ??appello per i reati di cui al capo d) della rubrica, non avrebbe potuto essere disposta trattandosi di reati commessi anteriormente allâ??introduzione dellâ??articolo 578-bis cod. proc. pen., norma di natura sostanziale ed afflittiva come affermato dalle Sezioni Unite con la richiamata sentenza del 29 marzo 2022.

3.3. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione allâ??omessa declaratoria di proscioglimento per prescrizione *ex* art. 129, cod. proc. pen., quanto ai fatti-reato di cui al capo d), nn.ri 25 e 26, e correlato vizio di motivazione.

In sintesi, sostiene la difesa che i giudici di appello avrebbero omesso di dichiarare lâ??intervenuta prescrizione in ordine ai fatti contestati ai punti nn.ri 25 e 28 del capo d), prescrizione maturata il 2 ottobre 2024 per il fatto di cui al n. 25, ed in data 16 novembre 2024, per il fatto di cui al punto n. 28. La sanzione penale sarebbe stata pertanto erroneamente pronunciata in quanto i reati sono estinti per prescrizione, con la conseguenza che dovrebbe essere esclusa ed essendo, inoltre, necessaria la rideterminazione della pena. Anche il provvedimento di confisca deve essere revocato trattandosi di fatti commessi anteriormente al 1 marzo 2018, data in cui Ã" entrato in vigore il disposto dellâ??articolo 578-bis cod. proc. pen.

3.4. Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 11 (*rectius*, 5: n.d.r.), D.Lgs. n. 74 del 2000 e 157, cod. pen., quanto al capo a) della rubrica, limitatamente allâ??annualità 2013, e correlato vizio di motivazione sul punto.

In sintesi, premette la difesa del ricorrente che al capo a) Ã" contestata la violazione continuata del delitto di omessa dichiarazione dei redditi relativamente alle annualità dal 2013 al 2017. Limitatamente alla prima annualitÃ, sarebbe intervenuta la prescrizione prima del giudizio di

appello, esattamente in data 18 novembre 2024, e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere esclusa la relativa sanzione determinata in continuazione con i fatti allo stesso contestati al capo a) con i restanti capi di imputazione.

- **4**. Ricorso (*omissis*) (avv. (*omissis*)), con cui si articola, un unico motivo.
- **4.1**. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 110, cod. pen., in relazione agli artt. 43, cod. pen. e correlato vizio di motivazione quanto alla sussistenza dellâ??elemento psicologico del reato.

In sintesi, premette la difesa che la Corte dâ??Appello ha ritenuto integrato lâ??elemento psicologico in capo al concorrente extraneus sul presupposto della conoscenza da parte dellâ??intestatario fittizio del bene della finalitA dellâ??interponente di sottrarre il bene alle pretese esecutive dellâ??Erario. Dopo aver osservato che, con riferimento al concorso dellâ??estraneo nel reato in esame, ne Ã" stata pacificamente riconosciuta la configurabilitÃ (posto che la natura di reato proprio del delitto di sottrazione fraudolenta non esclude la configurabilitA del concorso della??estraneo), sostiene tuttavia la difesa che la Corte dâ??Appello, attraverso un ragionamento deduttivo, avrebbe erroneamente ritenuto che la semplice circostanza dellâ??intestazione fittizia delle autovetture contenesse in sé la prova della consapevolezza circa lo status di debitore dellâ??Erario da parte dellâ??imputato principale, ossia lo (omissis). La Corte territoriale non avrebbe indagato e non avrebbe motivato adeguatamente sul tema relativo alla consapevolezza da parte del ricorrente della situazione debitoria nei confronti dellâ?? Erario da parte dello (omissis) dando per scontato ciÃ2 che non lo Ã", e cioÃ" che la semplice intestazione dei beni costituisca indice, ossia prova di consapevolezza, tale da far scattare il concorso dellà??extraneus nel reato. I giudici dâ??appello insisterebbero molto sulla scontata consapevolezza dellâ??intestatario fittizio deducendola dal fatto storico della stessa intestazione, senza tuttavia argomentare in punto di individuazione degli elementi sintomatici della consapevolezza sullo status di debitore della?? Erario dello (omissis). Inoltre, si osserva, la Corte dâ?? Appello avrebbe svalutato un altro elemento, che indebolisce, fino ad annullarlo, lâ??effetto integratore della fattispecie, costituito dallâ??elemento psicologico. Secondo la difesa, infatti, la rappresentazione, consapevolezza e volontÃ, si estenderebbero anche a un altro elemento conoscitivo, e cioÃ" la consapevolezza circa la capienza del patrimonio dellâ??interponente. In definitiva, il concorrente extraneus, affinché possa essere ritenuto integrato la?? elemento psicologico, deve rappresentarsi anche una situazione di incapienza da parte del debitore dellâ?? Erario, tale da vanificare la pretesa di riscossione.

- **5**. Ricorsi (*omissis*) (avv. (*omissis*)), con cui si articolano tre motivi, di cui due personali della ricorrente ed uno comune ad entrambi.
- **5.1**. Deduce la difesa, con un primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 178, 420-ter e 523, comma 5, cod. proc. pen., relativamente alla posizione

processuale della ricorrente (omissis).

In sintesi, premette la difesa che la ricorrente (omissis) paziente oncologica, era stata sottoposta a trapianto di fegato il 12 gennaio 2023 e dimessa il successivo 24 gennaio. Al fine di consentire un costante monitoraggio del decorso post-operatorio aveva soggiornato in un appartamento messo a disposizione della struttura ospedaliera sino al 24 febbraio 2023. La difesa aveva depositato il 7 marzo 2023 unâ??istanza di rinvio con allegata certificazione redatta da un medico legale attestante lâ??assoluta impossibilità della ricorrente a comparire allâ??udienza del 10 marzo 2023. Allâ??udienza, il pubblico ministero non si era opposto ed aveva chiesto che fosse disposta una visita fiscale. Diversamente, il Tribunale aveva respinto la richiesta di rinvio con ordinanza con la quale aveva osservato che nel certificato non vi era alcuna indicazione circa lâ??attualitÃ e la natura del presupposto medico accertato e posto a fondamento della dichiarazione di impossibilità di presenziare in udienza, escludendo pertanto la sussistenza di un impedimento legittimo, ed aggiungendo che la circostanza che tale certificato promanasse da un medico legale costituiva elemento che rendeva evidente la non possibilitA da parte del certificatore di indicare una situazione dellâ??imputata che giustificasse lâ??asserita impossibilità . La Corte territoriale aveva poi rigettato la doglianza proposta in sede dâ??appello rilevando che, dal tenore del certificato, non poteva ritenersi integrata unâ??assoluta impossibilità dellâ??imputata a partecipare allâ??udienza, aggiungendo che lâ??attestatore si era limitato genericamente a ricondurre la sua asserita impossibilitA presenziare allâ??udienza a â??sueâ?• condizioni fisiche e psichiche, senza peraltro attestare la necessità di riposo assoluto e senza indicare la natura e la portata dellâ??attività della condizione impeditiva, sicché non risultava che la ricorrente non potesse presentarsi in Tribunale se non esponendosi ad un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. Secondo la difesa si tratterebbe di una motivazione censurabile, non confrontandosi minimamente con la gravitA della patologia oncologica nA© con la delicatezza dellâ??intervento chirurgico a cui si era sottoposta lâ??imputata e, soprattutto, laddove aveva evitato unâ??adeguata valutazione del referto, avrebbe fatto malgoverno degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimitA e, segnatamente, di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza (omissis) e dalla giurisprudenza successiva. Sostiene la difesa che la natura e la portata della serietA della condizione impeditiva risultavano chiaramente dal certificato medico depositato, ed erano comunque già note al Tribunale, apparendo singolare ritenere che lâ??imputata, dimessa da due settimane dopo un trapianto di fegato, potesse ragionevolmente superare tale impedimento e partecipare attivamente allâ??udienza. La circostanza evidenziata, secondo cui lâ??udienza del 10 marzo 2023 era stata disposta solo per eventuali repliche, cui le parti in realtà avevano poi rinunciato, non sembrerebbe a giudizio della difesa avere alcun pregio, poiché la ricorrente non poteva sapere ex ante se il PM avrebbe replicato o meno, fermo restando che la stessa aveva comunque diritto a chiedere lâ??ultima parola prima della lettura del dispositivo e che la produzione della certificazione medica attestante la??impedimento presupponeva la volontà della ricorrente di partecipare allâ??udienza per essere messa nelle condizioni di poter esercitare le facoltà riconosciute allâ??imputata dal codice di rito. Inoltre, si legge nella motivazione della sentenza, allâ??udienza dâ??appello, lâ??imputata personalmente

comparsa non aveva inteso intervenire $n\tilde{A}\mathbb{O}$ aveva precisato quali dichiarazioni avrebbe voluto rilasciare al Tribunale alla detta udienza. Anche tale argomentazione meriterebbe censura poich $\tilde{A}\mathbb{O}$ lâ??imputato deve avere la parola per ultimo se la domanda, e tale diritto sarebbe stato irrimediabilmente leso, sicch $\tilde{A}\mathbb{O}$ la mancata precisazione circa le dichiarazioni che avrebbe inteso rendere, a cui fa riferimento la Corte dâ??Appello, non potrebbe inquadrarsi in alcuna delle categorie delle sanatorie generali delle nullit \tilde{A} . Richiamando, in particolare, una sentenza di questa stessa sezione (il riferimento \tilde{A} " alla sentenza n. 30757/2023), sostiene la difesa che il diritto dell \tilde{a} ??imputato a partecipare all \tilde{a} ??udienza, indipendentemente dal fatto che in essa intende esercitare facolt \tilde{A} e diritti riconosciutigli dal sistema processuale, non pu \tilde{A}^2 essere in alcun modo compresso.

5.2. Deduce la difesa, con un secondo motivo, il vizio di motivazione mancante e contraddittoria quanto al punto della sentenza che ha affermato la responsabilità dei due ricorrenti.

In sintesi, premette la difesa che la Corte dâ?? Appello ha ritenuto che le dichiarazioni dei due ricorrenti circa la non fittiziet A delle intestazioni dei veicoli a loro favore non sarebbero credibili. Secondo i giudici dâ??appello non avrebbe pregio la tesi difensiva secondo cui lâ??effettiva intestazione delle autovetture in favore della ricorrente avrebbe risposto alla suo volontà di costituire una dote a tutela del figlio essendo lo (omissis) la persona che si occupava in via esclusiva della gestione della manutenzione delle autovetture intestate alla convivente, e come la formale intestazione delle stesse allâ??imputato forse del tutto priva di motivate giustificazioni, posto che nel caso di prematura scomparsa dello (omissis) tale titolaritA sarebbe stata inutile, stante lâ??applicabilità della disciplina della successione necessaria in favore del figlio erede legittimario. Si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto il fatto che fosse lo (omissis) ad effettuare la manutenzione su autovetture, pezzi unici da collezione, non sarebbe indice di fittizietA ma si spiegherebbe coerentemente con la volontA di mantenere, e se possibile accrescere, il valore dei beni. Inoltre, la necessitA di tutelare le aspettative del figlio trovava ragion dâ??essere nella nota volubilitĂ dello (omissis), e ciò giustificherebbe la volontĂ da parte della convivente e madre del bambino di far intestare parte di detti beni a sé od a membri stretti della sua famiglia. La natura volubile dello (omissis) nei suoi rapporti sentimentali, a prescindere dalla??esame reso dalla ricorrente, sarebbe emersa pacificamente nel corso del processo, atteso che, nel caso in cui lo (omissis) avesse rotto la relazione con la compagna, poche garanzie ne avrebbe avuto il figlio. I giudici dâ??appello avrebbero poi stigmatizzato le dichiarazioni rese in sede di esame dalla ricorrente ritenendole confuse e contraddittorie e, pertanto, del tutto inattendibili. Si censura tale argomentazione ritenendola illogica. Pur ammettendo effettivamente che la ricorrente nellâ??esposizione fu confusa, si osserva come la Corte avrebbe disatteso la tesi della ricorrente in maniera illogica quantomeno sotto tre profili. Anzitutto, laddove la Corte afferma che il figlio della ricorrente sarebbe stato garantito dalla disciplina codicistica della successione necessaria, affermazione che mal si concilia con quanto riferito dalla ricorrente circa il fatto che la garanzia in favore del figlio con cessione/donazione di auto storiche di valore alla stessa avrebbe operato in caso di abbandono del tetto coniugale da

parte dello (omissis); andrebbe aggiunto comunque che la volubilitA di questa??ultimo non avrebbe garantito il mantenimento della??integritA del suo patrimonio in caso di sua scomparsa e, in questo senso, lâ??intestazione vera delle autovetture alla madre del bambino avrebbe tutelato maggiormente lâ??aspettativa di questâ??ultimo. In secondo luogo, si censura lâ??affermazione della Corte secondo cui la tesi della ricorrente sarebbe inconciliabile con il fatto della cessione di alcune vetture. Si sostiene che la cessione al (omissis) avvenne proprio per valorizzare i cespiti in vista di una loro commercializzazione futura allâ??estero poiché lâ??immatricolazione dei veicoli presso il Principato di Monaco rende gli stessi più appetibili sul mercato internazionale. In terzo luogo, si censura la motivazione della sentenza con riferimento a quanto dichiarato dalla teste (omissis) la quale aveva riferito che nel corso di una cena a casa dello (omissis), lo stesso le avrebbe riferito, mostrandole un modellino, di aver regalato la vettura autentica alla compagna. La Corte ha aggiunto che la (omissis) riferiva quanto le era stato detto dallo (omissis), e poiché questâ??ultimo aveva mentito, quanto riferito dalla teste sarebbe irrilevante. Si tratterebbe anche qui di argomentazione censurabile in quanto al di là di quel che aveva riferito lo (omissis) ciò che rileva A" quanto riferito dallo stesso alla presenza della (omissis) a terzi, che certamente avrebbe rafforzato e confermato lâ??affidamento della donna circa lâ??effettività delle intestazioni a suo favore. Aggiunge la difesa, inoltre, che la teste (omissis). nella sua testimonianza, aveva riscontrato quanto affermato dalla ricorrente in sede di esame, a sostegno della??effettivitA delle infestazioni a suo favore, affermando che, in sostanza, la ricorrente aveva paura di ritrovarsi nella stessa situazione in cui si era trovata la teste, con un bambino e senza nessun tipo di cautela economica ed anche solo di una casa essendo molto intimorita dal fatto di rimanere così come era rimasta la teste. In sostanza, la motivazione della Corte in merito alla natura simulata delle intestazioni in capo alla (omissis) degli autoveicoli storici e, comunque, in merito alla percezione che la stessa ebbe circa la natura delle prestazioni apparirebbe carente e contraddittoria. Si censura poi lâ??argomentazione della Corte dâ??Appello in punto di elemento soggettivo secondo cui la ricorrente ed il fratello avrebbero avuto la consapevolezza della finalitA illecita perseguita dallo (omissis) di sottrarre alle risorse finanziarie derivanti dalla compravendita delle vetture di lusso alla procedura di riscossione promossa dallâ??Erario. Secondo la Corte, la (omissis) era certamente a conoscenza della finalitA fraudolenta dello (omissis) di impedire la??apprensione da parte della??Erario dei veicoli in questione e del ricavato del loro commercio. A tal fine la Corte di appello avrebbe richiamato lâ??insegnamento della pacifica giurisprudenza in tema di concorso nel delitto con dolo specifico, giurisprudenza correttamente richiamata nella sentenza di primo grado. In sostanza, secondo la Corte, la consapevolezza della (omissis) dellâ??intestazione fittizia delle autovetture e lâ??intenzione decettiva delle stesse dovrebbe inferirsi dalla abitualitA del ricorso da parte dello (omissis) ad operazioni dì intestazione e dal fatto che gli atti simulati erano idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva promossa dallâ?? Agenzia delle entrate. Si tratterebbe di motivazione censurabile, in quanto il principio pacifico in tema di prova di sussistenza in capo al concorrente del dolo specifico del reato in questione, non consentirebbe di superare il problema relativo alla prova circa la consapevolezza in capo alla ricorrente e in capo al fratello circa le illecite intenzioni di (*omissis*) consapevolezza che Ã" distinta da quella della finalità perseguita,

oggetto del dolo generico rispetto a quanto richiesto per la configurabilità del dolo specifico. Di quanto sopra ne sarebbe consapevole la Corte dâ?? Appello laddove afferma a pagina 20 che la ricorrenza di un tenore di vita elevata insieme allo (*omissis*) rendeva evidente in capo alla (omissis) il fatto di essere perfettamente a conoscenza del fatto che lo (omissis) non avesse mai destinato alcuna somma di denaro al pagamento delle imposte. Sempre la Corte, apoditticamente, aggiungerebbe che il numero dei provvedimenti emessi dallâ?? Agenzia delle entrate contro lo (omissis) i ripetuti contatti di questâ??ultimo con avvocati per la presentazione dei ricorsi, dei compensi da versare a questi ultimi per lâ??attività professionale con rischio di grandi pregiudizi a seguito della definitività delle procedure di riscossione della?? Agenzia delle entrate costituirebbero circostanze indicative della consapevolezza in capo alla ricorrente del fatto di agevolare lâ??intestazione fittizia a questâ??ultima sia di conti correnti che di veicoli. Sostiene la difesa che, tuttavia, tali elementi non consentono di ritenere provata, con riferimento alla posizione degli attuali ricorrenti, la sussistenza della??elemento psicologico. Non sussisterebbero nella motivazione alcun elemento né argomentazioni logiche che consentano di ritenere che costoro fossero a conoscenza della pendenza con lâ?? Agenzia delle entrate e pertanto, i ricorrenti ben potevano ritenere o, meglio, gli elementi indicati dalla Corte dâ??Appello sarebbero compatibili con la percezione da parte dei ricorrenti che le intestazioni fossero vere, o comunque animate da altri propositi leciti. I giudici non si sarebbero dunque confrontati con la questione della sussistenza dellà??elemento psicologico, mancando la prova della consapevolezza in capo alla ricorrente, e a maggior ragione in capo al di lei fratello, del fatto che lo (omissis) doveva pagare delle cartelle esattoriali, avendo invece fatto ricorso alla prova per presunzioni. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe elevato a prova della conoscenza da parte della ricorrente delle finalità fraudolente del compagno il fatto che questa fosse stata la sua convivente dal 2009, registrandosi un rapporto continuativo stretto e pienamente condiviso nella gestione e nella competenza dei costosi veicoli: in cosa fosse consistito questo rapporto condiviso tra i due e come da ciò possa dedursi la volontà illecita pure in capo al fratello della ricorrente, la Corte non avrebbe tuttavia fornito alcuna motivazione. Quanto al fratello, la circostanza relativa alla comunicazione riferita alla Porsche Boxster di cui al capo J.7 inviata dallo (omissis) ad una compagnia di assicurazioni milanese non risulterebbe essere stata condivisa con il ricorrente, e comunque non sarebbe dimostrativa della consapevolezza della esistenza della simulazione, ma solo indicativa del fatto che la finalitA era quella di pagare un premio assicurativo minore, simulazione soggettiva dunque priva di connotazioni criminali. Né sarebbe corretto inferire da un pregresso rapporto di conoscenza e stima tra lo (omissis) e il fratello della compagna una prova del concorso; ancora una volta la Corte sarebbe ricorso a presunzioni per soccorrere una evidente vacuità probatoria.

5.3. Deduce la difesa, con un terzo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alla disposta confisca ex art. 578-*bis*, cod. proc. pen., limitatamente al capo j), nn.ri, 3, 7, 10, 11 e 12 per cui Ã" intervenuta sentenza di proscioglimento per prescrizione.

In sintesi, sostiene la difesa quanto alla ricorrente La eh e che la Corte dâ??Appello ha dichiarato lâ??intervenuta estinzione del reato per prescrizione di 5 episodi aventi ad oggetto intestazioni fittizie di autovetture di cui al capo J). In merito alla disposta confisca se ne chiede la revoca stante lâ??impossibilità di mantenerla nel caso di declaratoria di estinzione del reato intervenuta nel giudizio di appello, trattandosi di reati commessi anteriormente allâ??introduzione della norma processuale, che ha natura sostanziale ed afflittiva, come affermato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite del 29 marzo 2022.

6. In data 14 luglio 2025 Ã" pervenuta requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte, con cui chiede: a) annullare con rinvio la sentenza impugnata da (*omissis*), limitatamente al termine di decorrenza della prescrizione del reato di cui al capo B) e agli effetti sulla confisca; b) rigettare il ricorso proposto da (*omissis*) e (*omissis*); c) dichiarare inammissibile il ricorso proposto da (*omissis*).

In particolare, quanto al ricorrente (omissis): il primo motivo \tilde{A} " per il PG parzialmente fondato. Invero, occorre precisare come, per la fattispecie di reato di cui al capo B), come per i fatti di reato di cui al capo D) della rubrica, nr. 8), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 26), 27), 30), 31), 32), 33) e 34), per cui tutti Ã" stata riconosciuta la prescrizione, sia intervenuta rinuncia ai motivi di gravame a seguito di concordato ex art. 599 bis c.p.p. CiÃ² non di meno, rispetto al solo capo B), nei motivi di appello era stata dedotta la prescrizione con termini di decorrenza differenti da quelli riconosciuti dal giudice di appello e non risulta che tale tema di gravame sia stato oggetto di espressa rinuncia ai sensi dellâ??art. 157 co. 7 c.p. Tanto premesso sulla ammissibilitÃ del motivo, devono essere ricordate le coordinate ermeneutiche volte a definire i termini prescrizionali del reato per cui si procede, e segnatamente il principio secondo cui: â??Il delitto previsto dallâ??art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Ã" reato di pericolo, integrato dallâ??uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare â?? secondo un giudizio â??ex anteâ?• â?? lâ??attività recuperatola della amministrazione finanziaria; ne consegue che per individuarne il momento di consumazione pu $ilde{A}^2$ farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco\(\hat{a}\)?• (Sez. 3 n. 35853 del 11/05/2016, rv. 267648; â??Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si consuma nel momento e nel luogo in cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo lâ??adempimento di unâ??obbligazione tributariaâ?• Sez. 3 n. 23986 del 05/05/2011, rv. 250646; â??Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) si consuma con il perfezionamento dellâ??alienazione simulata o dellà??operazione fraudolenta sui propri o sugli altrui beni, essendo irrilevante la realizzazione del fine programmato dal debitore o il successivo pagamento dellà??imposta\(\hat{a}\)?:-. Sez. 3 n. 40561 del 04/04/2012, Rv. 253400). Nel caso in esame, lâ??atto simulato â?? posto in essere in ipotesi di accusa da (omissis) al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e delle sanzioni amministrative relativi a dette imposte â?? coincide con lâ??intestazione di un bene (da individuarsi nellâ??abitazione famigliare) alla coimputata (omissis), avvenuta già in sede di separazione con lâ??atto di cessione dellâ??immobile, dovendosi per lâ??effetto fare risalire a tale

epoca la condotta contestata del trasferimento effettivo del bene a terzi per rappresentare allâ??Erario una fittizia riduzione del proprio patrimonio in realtà non avvenuta. Né può dubitarsi che la cessione si sia perfezionata primariamente in sede di separazione, tanto da venire trascritto il relativo atto di cessione il 2.8.2012, costituendo il successivo divorzio una definizione del rapporto coniugale tra le partì in sé ininfluente rispetto al trasferimento immobiliare già realizzato. La Corte territoriale, dâ??altro canto, pur dando conto del concordato, ha omesso di precisare se vi sia stata rinuncia al tema della prescrizione, non rispondendo allo specifico motivo sui termini di decorrenza della stessa e, in ogni caso, non configurandola correttamente, in violazione di legge. Quanto poi alla confisca, la difesa ha lamentato violazione dellâ??art. 578 bis c.p.p., in quanto norma entrata in vigore solo il 1.3.2018, ossia in epoca successiva ai fatti per cui si procede.

Sotto tale profilo, il motivo Ã" aspecifico, in quanto se Ã" vero che lâ??art. 578 bis c.p.p. â?? che consente di mantenere ferma la confisca in caso di pronuncia in grado di appello â?? non puÃ² trovare unâ??applicazione retroattiva, ciò non vale in caso di confisca obbligatoria e diretta, come quella per cui si procede ex artt. 240 c.p. e 12 bis D.Lgs. 74/2000, avente ad oggetto beni costituenti corpo dei reati per cui si procede (Sez. 2 n. 17354 del 08/03/2023, rv. 284529). CiÃ² non di meno, nel caso in esame la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione \tilde{A} " s \tilde{A} intervenuta con la sentenza impugnata, ma la prescrizione era maturata prima dellâ??accertamento della responsabilità dellâ??imputato con la sentenza di primo grado, il che comporta la necessitA di una nuova valutazione sulla possibilitA del suo mantenimento nella medesima situazione processuale sopra enunciata di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p. e art. 12 bis D.Lgs. 74/2000. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta per i fatti di reato rientranti negli episodi di cui al capo D), nr. 8), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 26), 27), 30), 31), 32), 33) e 34), per cui Ã" intervenuta sentenza di proscioglimento per prescrizione, con doglianza inammissibile a fronte della rinuncia ad ogni motivo di appello riguardante tale ipotesi di reato, non afferente neppure alla prescrizione. Si lamenta poi lâ??intervenuta prescrizione per i fatti dì cui ai nr. 25) e 28) del capo D), con doglianza infondata avendo la Corte territoriale tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione e avendola esplicitamente calcolata per tutti gli episodi di cui al citato capo di incolpazione. Quanto al quinto motivo, si lamenta lâ??intervenuta prescrizione per lâ??annualità relativa allâ??anno 2013 rientrante nella contestazione di cui al capo A) per violazione continuata dellâ??art. 5 D.Lgs. 74/2000 per omessa dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Il motivo Ã" inammissibile, giusto il principio per cui: \hat{a} ??In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., \tilde{A} inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare là??omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando $ci\tilde{A}^2$ non abbia inciso sulla legalit \tilde{A} complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla $volont\tilde{A}$ delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non \tilde{A} " decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata. (In motivazione, la Corte ha altres \tilde{A} \neg evidenziato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata allâ??esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc.

pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e allâ??applicazione della pena illegale)â??-. Sez. 5 n. 4709 del 20/09/2019, rv. 278142).

Quanto al ricorrente (omissis): secondo il PG, la difesa propone un motivo generico, certamente ripetitivo delle doglianze presentate in sede di appello e affrontate dalla Corte territoriale con argomenti completi e scevri dei lamentati vizi di illogicitA, a cui la difesa nulla oppone, se non ribadendo un principio giurisprudenziale già stigmatizzato dalla stessa Corte come inconferente, in quanto concernente il requisito della conoscenza della incapienza del patrimonio dellâ??interponente applicabile nella specie al solo (omissis) e non al (omissis), nei cui confronti rileva la sola consapevolezza della finalità elusiva perseguita dallâ??autore della condotta sanzionata dalla norma (â??Il reato previsto dallâ??art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Ã" un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei â?? in base ad un giudizio â??ex anteâ? che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa della?? Erario a?? a rendere inefficace, in tutto o in parte, lâ??attività recuperatoria dellâ??Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di unâ??esecuzione esattoriale in attoâ? •: Sez. 3 n. 13233 del 24/02/2016, rv. 266771). Né la difesa oppone alcuna censura al ragionamento giuridico sotteso alla formazione del convincimento sullâ??esistenza dellâ??elemento psicologico, basato su evenienze di fatto inconfutabili (quali la superfluitA da parte di (omissis) di procedere allâ??intestazione dei veicoli di pregio per potere procedere alla loro promozione alla vendita, la circostanza per cui tutte le vetture in realtA non erano neppure originariamente intestate a (omissis) ma a soggetti terzi, il rilascio di un mandato a vendere le macchine a favore di (omissis) il rapporto di fiducia necessariamente esistente tra i due e altro).

Quanto, infine, ai ricorrenti (*omissis*) e (*omissis*): il primo motivo della (*omissis*) pone per il PG doglianze manifestamente infondate ed aspecifiche, in quanto meramente volte ad insistere sulla natura assoluta dellà??impedimento che avrebbe giustificato la fondatezza della richiesta a fronte della gravitĂ della patologia della prevenuta (per essere stata sottoposta la (*omissis*) in data 12.1.2023 ad un trapianto di fegato), giĂ foriera di un primo rinvio dellà??udienza del 13.1.2023, ma senza una precisa specificazione â?? secondo il giudicante â?? nel certificato medico, delle attuali difficoltĂ di deambulazione dellà??imputata. Si richiede, pertanto, sostanzialmente, una mera differente lettura di detto certificato, con doglianza priva di pregio. Quanto al secondo motivo a favore di entrambi i ricorrenti, è manifestamente infondato per genericitĂ, in quanto esplicitamente volto a mettere in discussione i criteri valutativi di natura logica proposti dal giudicante per analizzare la genuinitĂ e coerenza intrinseca ed estrinseca del narrato dellà??imputata, semplicemente confutandoli nel merito e proponendone di alternativi, sostenendo segnatamente la linea difensiva di una intestazione avvenuta, a dire della ricorrente, per tutelare la posizione del figlio in caso di morte prematura di (*omissis*) contraddetta nel

ragionamento logico della Corte â?? obliterato dal richiedente â?? con lâ??evenienza fattuale per cui la (omissis) non avrebbe mai ricevuto alcunché dal correo come conseguenza della vendita delle vetture di lusso a lei intestate, a riprova della??esistenza di sole finalitA elusive ai danni dellâ??Erario da parte del convivente. Né vengono offerte doglianze specifiche per confutare il ragionamento probatorio volto a riconoscere lâ??elemento soggettivo del reato, se non che proponendo questioni di merito (sulla mancata cognizione da parte di (omissis) degli avvisi di accertamento notificati dallâ?? Agenzia delle Entrate e del complesso di vicende tributarie affrontate da (omissis) durante la convivenza con la compagna), ampiamente disattese dal giudicante con verifiche sulle dichiarazioni dellâ??imputata (che non avrebbe lei stessa affermato di non essere stata a conoscenza delle azioni legali promosse dagli uffici finanziari nei confronti di (omissis)) e sulle condizioni di fatto in cui avveniva la vendita dei veicoli di lusso intestati allâ??imputata, stante operazioni di vendita con accrediti su conti correnti intestati alla (omissis) ma nella disponibilitA di (omissis) che operava in via esclusiva sugli stessi, nonchA© la piena condivisione degli interessi economici e di vita tra i due correi. La precisazione sulla ripetitivitÃ e sul numero di operazioni di intestazioni fittizie a favore dei congiunti della??imputata (nei confronti dei fratelli (omissis) e (omissis) o della madre (omissis), necessitante un certo consapevole coordinamento tra la (omissis) (e gli altri soggetti interposti) e (omissis), rappresenta poi unâ??altra valida prova logica a carico dei ricorrenti sulla loro consapevolezza delle finalitÃ frodatone delle operazioni, con cui la difesa in effetti non si confronta. La difesa invoca poi lâ??annullamento della confisca delle autovetture oggetto delle imputazioni di cui al capo J), n. 3), 7), 10), 11) e 12) per cui Ã" intervenuta sentenza di estinzione del reato per prescrizione, invocando lâ??erronea applicazione dellâ??art. 578 bis c.p.p. che, in quanto norma di natura sostanziale, non potrebbe trovare applicazione prima dellâ??entrata in vigore della legge (â??La disposizione di cui allâ??art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dallâ??art. 6, comma 4, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, Ã" inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigoreâ?• (Sez. Un. n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, rv. 284209). Tuttavia, il motivo \tilde{A} " aspecifico, in quanto se \tilde{A} " vero che lâ??art. 578 bis c.p.p. non può avere unâ??applicazione retroattiva, ciò non vale in caso di confisca obbligatoria e diretta, ex artt. 240 c.p. e 12 bis D.Lgs. 74/2000, avente ad oggetto beni costituenti corpo dei reati per cui si Ã" proceduto (â??In tema di confisca â??per equivalenteâ?•, trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dellâ??istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa lâ??applicabilitÃ della previsione dellâ??art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura â??per equivalenteâ?• della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca â??direttaâ?• Ã" qualificabile come misura di sicurezza e puÃ², pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria) â? •: Sez. 2 n. 17354 del 08/03/2023, rv. 284529).

7. In data 25 luglio 2025 Ã" stata depositata telematicamente memoria con conclusioni scritte a firma dellâ?? Avv. (*omissis*) nellâ?? interesse dei ricorrenti (*omissis*) e (*omissis*), con cui, in replica

alle conclusioni del Procuratore Generale, si insiste nellà??accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- **1.1** ricorsi trattati cartolarmente senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss., cod. proc. pen. Sono inammissibili, salvo ai primi due motivi proposti dalla difesa (*omissis*) sulla confisca, che sono invece fondati.
- 2. Seguendo nella risoluzione dei motivi di ricorso lâ??illustrazione che precede, devono anzitutto essere esaminati i motivi di ricorso proposti dalla difesa dello (*omissis*) che, come anticipato, sono inammissibili, ad eccezione dei primi due motivi relativi alla confisca dellâ??unità immobiliare dianzi descritta.
- 3. Ed invero, muovendo dalla disamina dei primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per lâ??omogeneità dei profili di doglianza mossi e in ragione dellâ??intima connessione tra loro esistente, se ne deve rilevare la fondatezza, come del resto congiuntamente richiesto dalle parti.
- **3.1**. Risulta dalla lettura della sentenza impugnata che lo (*omissis*) ebbe a concordare con il Procuratore Generale, ai sensi dellâ??art. 599-*bis* cod. proc. pen. (riducendo la misura della pena pecuniaria indicata nella proposta e nel consenso scritti depositati lâ??I 1 novembre 2024), lâ??accoglimento dei motivi di appello aventi ad oggetto la concessione dellâ??attenuante di cui allâ??art. 648 ter. 1, comma terzo, cod. pen., in relazione al reato di cui al capo E) della rubrica, e la riduzione della pena inflitta al predetto, rinunciando ai restanti motivi di gravame.
- **3.2**. Tanto premesso, la sentenza di primo grado \tilde{A} " stata parzialmente riformata e confermata nel resto, anche con riferimento alle disposte confische, avendo lo (*omissis*) espressamente rinunciato ai motivi di appello concernenti lâ??avvenuta applicazione della misura ablativa ed allo specifico motivo di appello di cui al punto 9).

In particolare, quanto alla confisca dellâ??immobile di cui al capo B), commesso sino al 29/6/2016, data della pronuncia della sentenza di divorzio tra (*omissis*), di conferma ed aggiornamento degli accordi intervenuti in sede di separazione, la stessa Ã" stata confermata, trattandosi di confisca obbligatoria e diretta, ex artt. 240 cod. pen. e 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, avente ad oggetto beni costituenti corpo dei reati per cui si Ã" proceduto, sicché la Corte territoriale ne ha ritenuto lâ??applicazione anche in caso di sopravvenuta prescrizione, dopo la condanna in primo grado, richiamando a tale fine giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 17354 dellâ??8 marzo 2023, Rv. 284529).

3.3. Orbene, quanto allâ??eccepita estinzione del reato per prescrizione, risulta che il ricorso per separazione consensuale di (*omissis*) venne omologato in data 20 luglio 2012. La trascrizione

dellâ??atto di cessione dellâ??immobile a vantaggio della (*omissis*) reca la data del 2 agosto 2012. La sentenza di divorzio tra (*omissis*) Ã" del 29 giugno 2016. Risulta dalla sentenza di primo grado che, nellâ??accordo di separazione, vennero ricompresi la quasi totalità dei beni allora intestati a (*omissis*), in particolare, per quanto di interesse, lâ??immobile di proprietà sito in (*omissis*) e varie autovetture di grande valore, una serie di arredi (quali ad esempio, tende, *appliques* per il bagno, tutti gli oggetti presenti in ogni singola stanza) ed elettrodomestici facenti parte dellâ??immobile di (*omissis*). Rispetto a tutti i beni trasferiti, (*omissis*) conservava il diritto di uso.

- **3.4**. Sostiene la difesa che il reato sub b) doveva ritenersi prescritto fin dal 2/8/2020, individuandosi quale *dies a quo* il 2/8/2012, sicché, trattandosi di prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza di primo grado (10/3/2023) doveva essere disposto il dissequestro dellâ??immobile e la sua restituzione alla (*omissis*).
- **3.5**. Rileva il Collegio che â?? al netto dellâ??errore difensivo nella determinazione del calcolo del termine di prescrizione, fissato nel massimo in anni 7 e mesi 6 (posto che lâ??elevazione di un terzo dei termini di prescrizione prevista dallâ??art. 17, comma 1 -bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non Ã" applicabile a tale reato, in quanto tale disciplina si riferisce ai soli delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del D.Lgs. citato: tra le tante, Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707 â?? 01), aumentato del periodo di sospensione pari a mesi sei e giorni diciassette, nel giudizio di primo grado, e giorni sessanta, nel giudizio dâ??appello, determina il maturarsi del termine di prescrizione, individuato il dies a quo nel 2/08/2012, alla data del 18 ottobre 2020 â?? Ã" indubbio che il reato sub b) si Ã" estinto per prescrizione a tale data, antecedente alla sentenza di primo grado.
- **3.6**. Coglie nel segno, in particolare, lâ??obiezione difensiva (essendo legittimata a var valere lâ??intervenuta prescrizione, posto che nei confronti della sentenza resa allâ??esito di concordato in appello Ã" proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca lâ??omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza: Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 â?? 01), trattandosi di reato a consumazione istantanea, non rilevando a tal fine che lâ??accordo di separazione sia stato confermato nel ricorso congiunto di divorzio a cui era seguita la sentenza emessa il 29 giugno 2016.

Questa Corte ha gi \tilde{A} affermato, infatti, che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per la sua natura di reato di pericolo eventualmente permanente, si perfeziona al realizzarsi della condotta finalizzata a eludere le pretese del Fisco e la sua consumazione si protrae nel caso in cui siano posti in essere ulteriori atti simulati o fraudolenti, sicch \tilde{A} \tilde{C} i termini di prescrizione decorrono dal compimento della??ultimo atto idoneo a mettere a repentaglio le ragioni esecutive della??erario (in motivazione, si \tilde{A} " peraltro precisato che gli ulteriori atti devono essere in grado, a??ex sea??, di ledere il bene giuridico tutelato, ritenendo irrilevante che,

nel caso di specie, dopo la vendita simulata di un immobile a una societÃ, realizzata dagli indagati onde sottrarsi alle azioni esecutive per il pagamento di debiti tributari, la società acquirente avesse concesso in locazione quellâ??immobile a uno degli indagati: Sez. 3, n. 8659 del 12/09/2023, dep. 2024, Saad, Rv. 285960 â?? 01).

3.7. Nel caso in esame, il ricorso per separazione consensuale di (*omissis*) venne omologato in data 20 luglio 2012 e la trascrizione dellâ??atto di cessione dellâ??immobile a vantaggio della (*omissis*) reca la data del 2/8/2012. Ã? questo, infatti, il momento consumativo del reato, in quanto lâ??intervenuta trascrizione dellâ??atto di cessione dellâ??immobile a vantaggio della (*omissis*) costituiva ex se lâ??atto fraudolento idoneo a mettere in pericolo la procedura di riscossione coattiva dellâ??Erario, non rilevando che lâ??accordo (riportato già nel ricorso congiunto per il divorzio, omologato il 20 luglio 2012 dal Tribunale di Genova), fosse stato poi seguito dalla sentenza di divorzio pronunciata il 29 giugno 2016.

Il decreto di omologazione della separazione â?? anche alla luce della giurisprudenza civile di questa Corte (per tutte: Cass. Sez. U., 29/07/2021, n. 21761, Rv. 661859 â?? 01; Cass. Sez. 1, 30/01/2017, n. 2224, Rv. 643507 â?? 01) -costituiva valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 cod. civ., con la conseguenza che gli effetti dellâ?? atto fraudolento decorrevano dalla data della trascrizione, ciò che determinava la consumazione del delitto di cui allâ?? art. 11, D.Lgs. n. 74 del 2000. Ed infatti, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il termine prescrizionale dello stesso inizierà a decorrere solo dal compimento dellâ?? ultimo atto, simulato e comunque fraudolento, avente lâ?? idoneità a mettere a repentaglio le ragioni esecutive dellâ?? Erario in materia tributaria (Sez. 3, n. 8659 del 12/09/2023, dep. 2024, Saad, Rv. 285960 â?? 01).

3.8. La motivazione della Corte dâ?? Appello, sul punto, non convince, laddove afferma che â?? quanto alla confisca dellâ?? immobile di cui al capo B), commesso sino al 29/6/2016, data della pronuncia della sentenza di divorzio tra (*omissis*) e (*omissis*), di conferma ed aggiornamento degli accordi intervenuti in sede di separazione â?•, in ultima analisi ritenendo che la consumazione sia proseguita sino alla data di pronuncia della sentenza di divorzio.

Tale argomentazione, tuttavia, non appare in alcun modo condivisibile, posto che, nei reati eventualmente permanenti il ripetersi delle condotte per essere penalmente rilevante deve essere tale da costituire di per $s\tilde{A}$ © la riproduzione di altri atti aventi lâ??idoneit \tilde{A} a ledere il medesimo bene-interesse tutelato, cio \tilde{A} , nel caso in esame, la possibilit \tilde{A} per lâ??Erario di agire esecutivamente aggredendo il patrimonio del contribuente inadempiente.

In altre parole, si vuole qui ribadire che, per determinare la situazione $d\tilde{A}\neg$ perdurante consumazione del reato, le condotte successive al compimento del primo degli atti simulati o fraudolenti idonei a mettere a repentaglio le ragioni esecutive dell \hat{a} ?? Erario, devono essere costituite da una o da altre condotte aventi a loro volta le medesime caratteristiche lesive della

prima (si immagini il caso in cui il soggetto, con diversi e successivi atti â?? anche fra loro aventi una diversa tipologia, si immagini donazioni, cessioni o acquisizioni di debiti â?? depauperi il proprio patrimonio, cedendone le varie componenti attive simulatamente a terzi ovvero assumendo fraudolentemente ulteriori obblighi, prioritari rispetto a quello tributari, così sottraendo i propri averi alla garanzia generica da essi costituita verso lâ??Erario perle obbligazioni tributarie gravava sullâ??obbligato â??cedenteâ?•) e non, semplicemente, una qualche condotta, non dismissiva ma gestionale, che abbia ad oggetto il bene originariamente alienato in maniera simulata.

Nel caso in esame, la pretesa protrazione della lesione derivante dalla commissione del reato di cui allâ??art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, viene individuata, dai giudici di merito, nellâ??intervenuta pronuncia della sentenza di divorzio in data 29 giugno 2016. Ma, si osserva, un tale atto, non comportando alcun â??nuovoâ?• effetto pregiudizievole per lâ??Erario (già intervenuto alla data dellâ??omologazione dellâ??accordo di separazione e della successiva trascrizione) non ha, di per sé, alcuna attitudine a rendere, se così si può dire, maggiormente inefficace la procedura coattiva di riscossione in capo allâ??Erario, rispetto a quanto non fosse già avvenuto in occasione del simulato atto di cessione dellâ??immobile in questione alla F.F. da parte del ricorrente.

In altri termini non Ã" il fatto della pronuncia della sentenza di divorzio ad avere reso più difficile il recupero dellâ??immobile, ma la sua appartenenza al terzo, concretatasi, nelle specie, nella cessione, trascritta, del bene alla (*omissis*) oggetto dellâ??accordo di separazione omologato il 2 agosto 2012. Pertanto, lâ??affermazione fatta dal giudice di appello secondo cui il reato si sarebbe consumato alla data della pronuncia della sentenza di divorzio, si fonda su di una ricostruzione del reato, eventualmente permanente, erronea, in quanto risulta essere il frutto dellâ??avvenuta confusione del parametro della permanenza del reato (legata alla esistenza di una ulteriore condotta, sebbene la stessa possa essere anche omissiva, posta in essere dallâ??agente che determina la protrazione e lâ??approfondimento della lesione del bene interesse tutelato), con quello della permanenza degli effetti dello stesso (fenomeno legato, invece, alla naturale persistenza della lesione inferta con la condotta istantanea).

3.9. Ciò posto, considerato che appare pacifico che, nel caso di specie, lâ??atto con cui la (*omissis*) ha acquistato la disponibilità dellâ??immobile di cui al capo b) Ã" lâ??accordo di separazione consensuale trascritto in data 2 agosto 2012, ed essendo questo lâ??unico atto, simulato o comunque fraudolento attraverso il quale Ã" stato perseguito lo scopo di rendere inefficace la pretesa esecutiva dello Stato verso il ricorrente, appare emergere in termini di sufficiente chiarezza lâ??intervenuta consumazione del termine prescrizionale del reato in contestazione antecedentemente alla data della sentenza di primo grado, e, conseguentemente, lâ??impossibilità di adottare provvedimenti ablativi (nella specie, la confisca diretta) ai sensi dellâ??art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 in relazione al bene costituente, attraverso la sua sottrazione allâ??azione esecutiva pubblica, il profitto del commesso reato (Sez. U, n. 31617 del

26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 â?? 01). In primo grado, infatti, non poteva essere disposta la confisca né diretta né per equivalente del profitto del reato contestato al capo b) perché non poteva essere emessa sentenza di condanna, a fronte della intervenuta estinzione del reato per maturata prescrizione già prima della pronuncia della sentenza (si v., nella giurisprudenza successiva, ad esempio, in materia penale tributaria: Sez. 3, n. 16681 del 07/04/2021, Paglione, non mass.).

- **4**. Il terzo motivo \tilde{A} , invece, manifestamente infondato.
- **4.1**. Ed invero, la confisca dei veicoli di cui lâ??imputato manteneva il diritto dâ??uso, oggetto del proscioglimento per prescrizione in grado dâ??appello per i reati di cui al capo d) della rubrica, Ã" stata correttamente disposta, trattandosi di confisca diretta e non per equivalente, come si desume dalla lettura della sentenza di primo grado e di quella dâ??appello in cui si afferma espressamente che â??trattandosi di confisca obbligatoria e diretta, ex artt. 240 cod. pen., e 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, avente ad oggetto beni costituenti corpo dei reati per cui si Ã" proceduto, e, pertanto, può essere applicata anche in caso di sopravvenuta prescrizione, dopo la condanna in primo grado (Sez. 2, Sent. n. 17354 dellâ??8/3-26/4/2023, Rv. 284529)â?•.

La confisca â??direttaâ?• Ã" qualificabile come misura di sicurezza e può essere applicata, anche in caso di prescrizione, in ossequio agli insegnamenti delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 â?? 01) quando vi sia stata una condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria (casi tra i quali devono essere compresi quelli in cui Ã" applicabile lâ??art. 12-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000).

- **4.2**. Il richiamo allâ??art. 578-bis, cod. proc. pen., Ã" quindi, improprio, non essendo stata disposta la confisca per equivalente ma in forma diretta dei veicoli.
- 5. Il quarto motivo, oltre ad esporsi al giudizio di inammissibilit \tilde{A} per genericit \tilde{A} (laddove afferma assertivamente che lâ??estinzione per prescrizione sarebbe maturata nelle date indicate in ricorso, senza tuttavia indicare ne sviluppare alcun percorso argomentativo a sostegno delle ragioni per le quali il calcolo del termine prescrizionale dovrebbe essere quello indicato) \tilde{A} ", in ogni caso, manifestamente infondato.
- **5.1**. Dai capi di imputazione, risulta che lâ??autovettura Maserati Merak Ã" stata venduta in data 31 ottobre 2016 (capo n. 25), mentre la Mercedes Benz C220 CDI Ã" stata acquistata e fittiziamente intestata alla (*omissis*) in data 13 dicembre 2016 (capo 28).

La consumazione del reato, per le ragioni gi \tilde{A} esposte in sede di esame dei primi due motivi, era quindi intervenuta \hat{a} ?? come del resto si evince dalla stessa articolazione del motivo che non solleva questioni sulla data d \tilde{A} \neg consumazione \hat{a} ?? nelle date indicate nei capi di imputazione, ossia il 31.10.2016 (capo n. 25) e in data 13.12.2016 (capo n. 28). Il termine di prescrizione massima di anni 7 e mesi 6, dunque, maturava, per il capo n. 25, in data 30 aprile 2024 e, per il

capo n. 28, il 12 giugno 2024, cui tuttavia andava aggiunto il periodo di sospensione complessiva verificatasi in primo grado (pari a 197 gg., ossia: gg. 64 di sospensione Covid, per il doppio rinvio dellâ??udienza preliminare dal 19/03 al 20/07/2020 e dal 20/07 al 14/12/2020; gg. 42 di sospensione dallâ??ud. 21/01/2022 allâ??ud.4/03/2022, per legittimo impedimento di un imputato; gg. 35 di sospensione dallâ??ud. 21/10/2022 allâ??ud. 25/11/2022 per legittimo impedimento di un difensore; gg. 56 di sospensione, dallâ??ud. 13/01/2023 allâ??ud. 10/03/2023 per legittimo impedimento di un imputato), con conseguente maturazione della prescrizione, per il capo n. 25, in data 13 novembre 2024 e, per il capo n. 28, in data 27 dicembre 2024, cui vanno aggiunti i 60 gg. di sospensione verificatisi nel giudizio di appello, con conseguente maturazione definitiva della prescrizione in data 13 gennaio 2025 per il capo n. 25 ed in data 27 febbraio 2025 per il capo n. 28, date entrambe successive alla sentenza dâ??appello, pronunciata in data 18 novembre 2024.

- **5.2**. Infine, come già anticipato in relazione al terzo motivo, quanto alla confisca, non coglie nel segno il richiamo allâ??art. 578-bis, cod. proc. pen., trattandosi di confisca diretta e non per equivalente (Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, TinÃ?, Rv. 284529 â?? 01), donde la stessa deve essere mantenuta in relazione anche in relazione ad entrambe le autovetture di cui al capo d), n. 25 e n. 28.
- **6**. Il quinto motivo Ã", parimenti, manifestamente infondato.
- **6.1**. In relazione allâ??annualità dâ??imposta 2013, il termine di presentazione della dichiarazione era fissato al 30 settembre 2014.

La data di consumazione, tenuto conto del disposto dellâ??art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000 (*Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto)*, Ã" quella, esattamente indicata nel capo di imputazione, del 30 dicembre 2014, essendo pacifico che il termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa allâ??imposta sui redditi od I.V.A., individuato â??ex legeâ?• quale momento consumativo del delitto di cui allâ??art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre, ove le scadenze siano diverse a seconda della modalità prescelta dal contribuente per la presentazione della dichiarazione, dallâ??ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie (Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Gioia, Rv. 268576 â?? 01).

La prescrizione massima, pertanto, tenuto conto del termine decennale ex art. 17, comma 1 â??bis , D.Lgs. n. 74 del 2000 (I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo), sarebbe maturata in data 30 dicembre 2024 (successivo alla pronuncia della sentenza dâ??appello), termine che deve essere aumentato del periodo di sospensione pari a mesi sei e giorni diciassette, nel giudizio di primo grado, e giorni sessanta, nel giudizio dâ??appello.

- **6.2**. Ne consegue che il termine di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni, giungerà a definitiva maturazione in data 17 settembre 2025.
- 7. Passando allâ??esame dellâ??unico motivo di ricorso di (*omissis*), reputa il Collegio che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile perché generico per aspecificità e manifestamente infondato.
- **7.1**. � anzitutto generico, perché mostra di non confrontarsi con quanto argomentato dal primo giudice e dal giudice dâ??appello (che ha rigettato lâ??appello del ricorrente, confermando integralmente le statuizioni della prima sentenza) i quali hanno chiarito le ragioni dellâ??affermazione della responsabilità penale del (*omissis*) per il delitto di concorso in sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11, D.Lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo i).

I veicoli intestati a (*omissis*) sono: a) Ferrari 430 Scuderia, capo D) n. 1; b) Ferrari 360 Challenge Stradale capo D) n. 2; 3) Ferrari Testarossa, precedentemente intestata a (*omissis*) capo D) n. 3; 4) Lamborghini Diablo 132SE precedentemente intestata a Calligaris capo D) n. 5; 5) Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV capo D) n.4.

7.2. Quanto alla configurabilità dellâ??illecito, si legge nella sentenza di primo grado, risultano in atti le dichiarazioni con cui il (*omissis*) autorizzava lo (*omissis*) ad utilizzare a sua convenienza le autovetture, venendo in considerazione le due dichiarazioni (doc. 96 e 97, già prodotti al n. 36) che il teste consegnò alla Guardia di finanza e, cioÃ", le dichiarazioni a firma (*omissis*), formale proprietario, con il quale autorizzava lo (*omissis*) ad utilizzare le autovetture e le procure fiduciarie a vendere. Quanto alle dichiarazioni del (*omissis*), precisa la sentenza di primo grado, esse nulla spostano rispetto a quanto emerso, in quanto questâ??ultimo riconosce di avere accettato di intestarsi le autovetture.

Con riferimento alle contestazioni in esame, dunque, il primo giudice aveva ritenuto sussistere la prova della penale responsabilità dellâ??imputato che aveva fittiziamente intestato le autovetture a soggetti residenti in paese extracomunitario, Principato di Monaco, allâ??evidente fine di realizzare lâ??intento fraudolento contestato. Con riferimento allâ??intestazione delle autovetture al (*omissis*) ed al (*omissis*). si legge infine nella sentenza di primo grado che lo (*omissis*) â?? che pure aveva riconosciuto di essersi sempre occupato di tutte le autovetture oggetto di contestazione â?? aveva riferito che la decisione in tal senso lâ??aveva assunta la (*omissis*).

Sul punto, osserva il primo giudice, a parte tutte le considerazioni in merito allâ??interesse dello (*omissis*) di non far risultare di essere, come era, il reale proprietario delle autovetture, dallâ??esame delle dichiarazioni di (*omissis*) emergeva che neppure conoscevano la (*omissis*) e che avevano avuto rapporti con (*omissis*) a cui avevano, in effetti, rilasciato le procure. Con riferimento al (*omissis*), peraltro, il primo giudice puntualizza peraltro che egli Ã" soggetto che, a fronte di un dichiarato interesse per lâ??eventuale acquisto di autovetture Ferrari, non solo non le

ha acquistate, consentendo, comunque, che gli fossero intestate, ma ha anche consentito, senza spiegarsi e spiegare il perch \tilde{A} \mathbb{O} , che gli venissero intestate anche autovetture di altra casa, Lamborghini.

Anche nei confronti dell \hat{a} ??imputato, pacifica \tilde{A} " stata quindi ritenuta la partecipazione ad una condotta di intestazione fittizia.

- **7.3**. Quanto, poi, allâ??elemento psicologico, nei termini sopra individuati, conclude il primo giudice, date le condizioni in cui ha operato (e, $cio\tilde{A}$ ", accettazione di intestarsi delle autovetture altrui in assenza di alcuna plausibile diversa motivazione), \tilde{A} " evidente che fosse a conoscenza delle finalit \tilde{A} elusive dello (*omissis*).
- **7.4**. La Corte dâ??Appello, a sua volta, nel confutare lâ??identico motivo -riproposto in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, così da esporsi al giudizio di inammissibilità per genericità â?? riguardante la sussistenza dellâ??elemento psicologico del reato di cui allâ??art. 11, D.Lgs. n. 74 del 2000 in relazione allâ??intestatario fittizio, richiama coerentemente la giurisprudenza di questa Corte in tema di trasferimento fraudolento di valori (anchâ??esso reato a dolo specifico come quello di cui allâ??art. 11: Sez. 3, n. 27143 del 22/04/2015, Noviello, Rv. 264187 â?? 01; Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli, Rv. 274286 â?? 01), osservando che risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non Ã" animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti -non necessariamente lâ??esecutore materiale â?? agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 â?? 01; Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Rv. 286662 â?? 01).

Pertanto, al fine dellâ??integrazione del reato di sottrazione fraudolenta nei confronti dellâ??intestatario fittizio a titolo di concorso, ex art. 110, cod. pen., Ã" sufficiente che il predetto sia consapevole della finalità elusiva perseguita dallâ??autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia anche animato dal dolo specifico dellâ??interponente.

7.5. Del tutto correttamente, peraltro, i giudici di appello, evidenziano come la difesa dellâ??allora appellante, avesse richiamato (pag. 4 dellâ??atto di gravame) una sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 13233 del 24/2/2016, Rv. 266771, richiamata anche in ricorso), che, effettivamente, non risulta pertinente, posto che tale pronuncia, nella parte riportata tra virgolette, concerne la posizione dellâ??interponente (nel caso di specie lo (*omissis*)) e non dellâ??intestatario fittizio del bene (nel caso di specie il (*omissis*)), che deve solo essere a conoscenza delle finalitĂ del primo di sottrarre il bene alle pretese esecutive dellâ??Erario ma non dellâ??entitĂ del debito fiscale dellâ??interposto, delle procedure adottate dallâ??Agenzia delle Entrate nei confronti del predetto e neppure della consistenza del suo patrimonio; a tale proposito, evidenziano i giudici territoriali che il (*omissis*), nella scrittura prodotta alla Guardia di

Finanza (doc. 36), ha sostenuto che lo (*omissis*) possedeva una collezione di autovetture Ferrari e che era intenzionato a venderne alcune e che lui (il (*omissis*)) aveva manifestato il suo interessamento, senza spiegare però la ragione per la quale aveva accettato la richiesta di questâ??ultimo di intestarsi le autovetture e di rilasciargli un mandato a vendere â??in modo che se mi fosse successo qualcosa poteva rientrarne in qualità di proprietarioâ?•.

Trattasi di affermazioni che vengono, con argomentazione non manifestamente illogica, tacciate di inverosimiglianza, tanto più che alle Ferrari, al cui acquisto il (omissis) sarebbe stato interessato, lo (omissis) avrebbe poi aggiunto inopinatamente la richiesta di intestarsi anche due Lamborghini, destinate alla vendita nel mercato automobilistico monegasco, operazione di cui lâ??imputato, in tesi difensiva, avrebbe, altrettanto irragionevolmente, accettato di occuparsi e che, poi, nella realtÃ, non risulta che abbia mai espletato; tra lâ??altro, la asserita necessità di promuovere la vendita di autovetture a Montecarlo non richiedeva assolutamente la necessitA che il (omissis) ne fosse anche lâ??intestatario (fittizio); non poteva poi passare inosservata la circostanza che tutte le autovetture in contestazione fossero originariamente intestate non allo (omissis) ma ad altri soggetti (la (omissis)ed il (omissis)), circostanza che rendeva evidente la volontà dello (omissis) di occultare la riconducibilità a sé della titolarità dei veicoli attraverso lâ??adozione di una continua successione di false intestazioni in favore di terzi. Tale elemento, unitamente al fatto che le citate autovetture, per espressa ammissione dello stesso (omissis), erano destinate al commercio (e non nel Principato di Monaco, posto che, come osservato dal P.M. in una memoria â?? pag. 39 -, lo (omissis), il 23/6/2018, portava la Ferrari Testarossa e la Lamborghini presso la sede di una concessionaria di Maranello per vendere le autovetture che, in quel momento, nella contraddittoria tesi difensiva, erano state intestate al (omissis) affinché potesse promuoverne la vendita), era chiaramente indicativo della finalitÃ dello (omissis) di compiere atti dispositivi fraudolenti oggettivamente idonei a sottrarre i veicoli ed il ricavato della loro vendita allâ??imposizione fiscale e ad eludere lâ??esecuzione esattoriale (come evidenziato dalla Corte dâ?? Appello a proposito della posizione processuale del (omissis), il reato in contestazione non presuppone neppure come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva), sicché non poteva ragionevolmente dubitarsi della ravvisabilità in capo al (omissis) dellâ??elemento soggettivo del reato.

Ed anche con riferimento al predetto, infine, la Corte dâ?? Appello evidenzia come fosse del tutto inverosimile che lo (*omissis*) avesse coinvolto il (*omissis*), a sua insaputa, nellâ?? attività illecita oggetto dâ?? imputazione, poiché si sarebbe esposto al rischio che il predetto, accorgendosi della natura illecita dellâ?? operazione in cui era stato implicato, gli contestasse il fatto e adottasse, a sua tutela, iniziative giudiziarie nei confronti dello (*omissis*).

7.6. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il â??dissensoâ?• sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per vizi motivazionali con cui, in

realtÃ, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimitÃ. La Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 â?? 01).

- **8**. Restano da esaminare i motivi di ricorso proposti dalla difesa dei ricorrenti (*omissis*) e (*omissis*), che il Collegio reputa inammissibili.
- **8.1**. Lo \tilde{A} ", anzitutto, il primo motivo, personale alla ricorrente, in quanto generico per aspecificit \tilde{A} e manifestamente infondato.
- **8.2**. � anzitutto generico, perché mostra di non confrontarsi con quanto argomentato dal giudice dâ??appello (che ha rigettato lâ??identica doglianza proposta dalla difesa della ricorrente) che ha chiarito le ragioni per le quali non vi fossero le condizioni per riscontrare il legittimo impedimento a comparire della ricorrente.

I giudici territoriali hanno ritenuto, infatti, immeritevole di accoglimento il primo motivo di gravame, concernente la violazione degli artt. 178 e 420-ter cod. proc. pen., per lâ??asserita impossibilitĂ assoluta dellâ??imputata, affetta da gravi problemi di salute, a comparire allâ??udienza del 10/3/2023. A tale proposito, osserva la Corte territoriale, il sanitario, nella sua attestazione del 6/3/2023, premesso che la (*omissis*) era stata sottoposta il 12/1/2023 ad intervento di trapianto del fegato e che, dopo la sua dimissione in data 24/1/2023, per un mese era stata quotidianamente sottoposta a visite ed esami, dava atto che â??*Per le sue condizioni fisiche e psichiche la signora (omissis)* Ã" *impossibilitata a presenziare alla prossima udienza del 10 marzo e lo sar*à *almeno sino al 18/5/2023 data in cui dovr*à *sottoporsi a visita oncologica presso lâ??Istituto dei Tumori di Milano*â?• (ali. al verbale di udienza, foglio n. 121).

Il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa in udienza, rilevava la genericità del riferimento alle condizioni fisiche e psichiche della (*omissis*) e la mancata indicazione dellâ??attualità e della natura del presupposto medico posto a fondamento dellâ??attestazione, ritenendo che non fosse configurabile il legittimo impedimento â??che per pacifica giurisprudenza deve essere grave, assoluto, attuale e non superabile, elementi tutti che non solo non risultano da certificato prodotto ma che non si ha neppure possibilità di ipotizzare, anche in relazione al contenuto dellâ??odierna udienza, per cui come detto era prevista eventuale replica del pm e conseguente decisioneâ?• (verbale dâ??udienza, foglio n. 120).

Orbene, la Corte dâ?? Appello ha ritenuto condivisibile il rilievo del giudice di primo grado, con argomentazione non manifestamente illogica e del tutto conforme ai principi affermati da questa Corte in materia. Oltre alle argomentazioni, del tutto logicamente coerenti, contenute nella sentenza impugnata â?? secondo cui, da un lato, â?? allâ?? udienza del 25/11/2022, in cui le parti

formulavano le loro conclusioni, lâ??imputata, presente, non rilasciava alcuna dichiarazione ed il differimento allâ??udienza del 10/3/2023 (fissata alla precedente udienza del 13/1/2023, a sua volta rinviata per impedimento dellâ??imputata) era stato disposto solo per eventuali repliche cui le parti, in realtÃ, poi rinunciavanoâ?•, e, dallâ??altro, che â??allâ??odierna udienza lâ??imputata, comparsa personalmente, non ha inteso intervenire e non ha neppure precisato quali dichiarazioni avrebbe voluto rilasciare al Tribunale di Genova alla citata udienzaâ?•-, ciò che assume dirimente rilievo Ã" la circostanza per cui, dal tenore del certificato, come motiva la Corte dâ??Appello, non poteva ritenersi integrata una assoluta impossibilità dellâ??imputata a partecipare allâ??udienza.

8.3. Infatti, con giudizio in fatto insindacabile da questa Corte perché congruamente motivato, i giudici di appello affermano come, in tale documento, lâ??attestatore si fosse limitato genericamente a ricondurre la sua asserita impossibilità a presenziare allâ??udienza a â??sue (non meglio precisate, n.d.e.) condizioni fisiche e psichicheà??, senza peraltro prescrivere la necessità di riposo assoluto e senza indicare la natura e la portata dellâ??asserita condizione impeditiva, sicché, concludono i giudici territoriali, non risultava che la predetta non potesse presentarsi in Tribunale se non esponendosi ad un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, in $ci\tilde{A}^2$ richiamando giurisprudenza dei questa Corte (il riferimento \tilde{A} " a Sez. 5, n. 5540 del 14/12/2007, dep. 2008, Spanu, Rv. 239100 -01; ma si veda, anche, in senso conforme, la costante giurisprudenza successiva, secondo cui Ã" legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, lâ??insussistenza di una condizione tale da comportare lâ??impossibilità per lâ??imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute: Sez. 6, n. 4284 del 10/01/2013, Rv. 254896 â?? 01; Sez. 5, n. 44845 del 24/09/2013, Rv. 257133 -01; Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Rv. 259287 â?? 01; Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, Rv. 260814 â?? 01; Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015, Rv. 265819 -01; Sez. 4, n. 13102 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275285 â?? 01).

A ci \tilde{A}^2 , aggiunge la Corte territoriale, andava aggiunta anche la considerazione per la quale non era stata neppure evidenziata lâ??impossibilit \tilde{A} della (*omissis*) di deambulare o comunque di raggiungere lâ??aula di udienza, eventualmente anche accompagnata o trasportata con mezzi adeguati, n \tilde{A} © risultavano specificate nel certificato le ragioni che avrebbero sconsigliato lâ??intrapresa di un breve spostamento nella stessa citt \tilde{A} , dalla sua abitazione al Palazzo di Giustizia.

Si tratta di motivazione non censurabile non solo perch \tilde{A} ©, come anticipato, congruamente motivata dai giudici territoriali, ma anche perch \tilde{A} © perfettamente rispondente ai principi gi \tilde{A} elaborati da questa Corte.

8.4. Perdono, dunque, di spessore argomentativo le doglianze difensive che insistono sul diritto dellâ??imputato a partecipare allâ??udienza, che deve, tuttavia, nei casi in cui venga richiesto un differimento dellâ??udienza per ragioni di legittimo impedimento a comparire, rispondere ai canoni normativi.

Ed il giudice, come avvenuto nel caso in esame, nel disattendere il certificato medico presentato dalla difesa dellâ??imputata, si \tilde{A} " attenuto alla natura dellâ??infermit \tilde{A} e ne ha valutato il carattere impeditivo alla luce dellâ??attestazione del medico attestatore, pervenendo a giudizio negativo circa lâ??assoluta impossibilit \tilde{A} a comparire disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia dellâ??imputata che non era qualificabile in termini di impedimento a comparire, non solo perch \tilde{A} © non grave ed assoluto, ma anche perch \tilde{A} © mancante del carattere della attualit \tilde{A} in relazione allâ??udienza.

Del resto, con riferimento ad impedimenti a comparire conseguenti a patologie oncologiche, già questa stessa Corte ha avuto modo di affermare che lâ??impedimento a comparire dellâ??imputato, previsto dallâ??art. 420-fercod. proc. pen., concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per lâ??esercizio del diritto costituzionale di difesa, ma esso non può derivare in via automatica dallâ??esistenza di una patologia più o meno invalidante, che deve, invece, determinare unâ??impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile dallâ??imputato, oltre che a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 15407 del 24/02/2020, Stretti, Rv. 279088 â?? 01).

- 9. Parimenti inammissibile \tilde{A} " il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, per genericit \tilde{A} e manifesta infondatezza.
- 9.1. Come già osservato a proposito del primo motivo, anche il secondo Ã" generico perché non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza dâ??appello e con quella di primo grado (che, attesa la natura di doppia conforme sulla responsabilitÃ, si integrano vicendevolmente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 â?? 01), riproponendo in sede di legittimità le censure già svolte alla sentenza di primo grado, senza alcun elemento di novità critica, così esponendo il fianco al giudizio di inammissibilità perché generico per aspecificitÃ. Ã? stato, infatti, già affermato che lâ??impugnazione Ã" inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dellâ??atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra le tante: Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 â?? 01).
- **9.2**. Ed infatti, i giudici territoriali, soffermandosi sulle identiche doglianze difensive svolte in appello, motivano sul punto con argomentazioni non manifestamente illogiche.

Sul punto, la Corte territoriale reputa non fondato il secondo motivo di appello (come anticipato, identico al secondo motivo di ricorso), avente ad oggetto lâ??asserita insussistenza dellâ??elemento oggettivo del reato ascritto alla (omissis) in quanto le intestazioni alla predetta dei veicoli in contestazione non sarebbero state fittizie. Già i giudici territoriali avevano messo in evidenzia come si trattasse della riproposizione di analoga tesi difensiva, esclusivamente fondata sulle dichiarazioni rese dallo (omissis) e dallâ??imputata, secondo i quali tali operazioni avrebbero avuto lo scopo di tutelare il loro figlio (pagg. 10-11 della sentenza impugnata), già motivatamente ritenute non credibili dal Tribunale di Genova, stante la loro totale inverosimiglianza ed il palese contrasto con il fatto, riconosciuto dalla stessa (omissis), che la predetta non aveva mai ricevuto alcunché in conseguenza della vendita delle autovetture intestatele, cui aveva provveduto, in totale autonomia, lo (omissis) rinunciando così a quella forma di tutela che, in tesi difensiva, avrebbe invece voluto assicurarsi (pag. 18-19 della sentenza di primo grado, da intendersi in queste sede integralmente richiamate per ragioni di economia argomentativa).

La circostanza, poi, dedotta nellâ??atto di appello (pag. 6), che lâ??acquisto dei veicoli poi intestati alla (*omissis*) ed ai suoi parenti fosse stato effettuato con provvista proveniente da conti correnti intestati alla stessa Ã" stata del tutto logicamente ritenuta irrilevante dalla Corte dâ??Appello, posto che gli stessi erano alimentati da somme di denaro riconducibili (non alla (*omissis*). ma) allo (*omissis*).

Ancora, ai giudici territoriali Ã" apparsa inconferente la considerazione (pag. 7 dellâ??atto di appello) che le procedure di riscossione coattiva promosse dallâ??Erario nei confronti di questâ??ultimo originassero da accertamenti fiscali non concernenti lâ??attività di commercio di autovetture, presupposto non necessario ai fini della configurabilità del reato in contestazione, che, nel caso di specie, Ã" risultato integrato dalla dissimulazione dellâ??effettiva riconducibilità allo (*omissis*) delle somme di denaro ricavate dalla vendita delle autovetture, attraverso lâ??intestazione fittizia alla (*omissis*) sia dei conti correnti sui quali venivano movimentate le somme di denaro sia delle stesse autovetture, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, a qualunque titolo dovute, eventualmente anche diverso dallâ??esercizio dellâ??attività di commercio di autovetture.

Né, ancora, con motivazione parimenti non manifestamente illogica, Ã" stato ritenuto condivisibile dai giudici territoriali lâ??ulteriore assunto difensivo secondo cui lo (*omissis*) non avrebbe disperso il suo patrimonio avendo invece deciso di fare â??una donazione alla compagna â?• (pag. 7), alla luce della pluralità delle (fittizie) intestazioni oggetto dâ??imputazione (una delle quali -relativa al motociclo Harley Davidson: episodio di cui al capo H.4) â?? attraverso lâ??ulteriore intermediazione, procurata dallo (*omissis*), di un terzo soggetto, il (*omissis*), primo intestatario apparente) e del fatto che lo (*omissis*) non si limitava a gestire le operazioni di manutenzione dei mezzi nellâ??interesse della (solo apparente) proprietaria ma decideva in prima persona, senza neppure consultarla, la successiva compravendita delle stesse o la loro ulteriore

(sempre solo fittizia) intestazione ad altri soggetti compiacenti (ad es., due Ferrari ed una Lamborghini a (*omissis*) -capo 1.1), 2) e 3) di rubrica-), operazioni commerciali dalle quali la (*omissis*), per sua stessa ammissione ed in evidente contrasto con il titolo di donataria asseritamente acquisito, non ricavava per sé stessa alcun vantaggio economico, nonostante che le relative transazioni avvenissero per il tramite del conto corrente acceso presso la Deutsche Bank a lei (pure fittiziamente) intestato (nella memoria del P.M. del 29/9/2022 â?? pag. 34- sono riportati tutti gli accrediti concernenti la cessione di ben nove autovetture, per centinaia di migliaia di euro).

Tale conclusione, si legge in sentenza, Ã" confermata da riscontri anche documentali: in particolare, a proposito della Porsche Boxster di cui al capo J.7) di rubrica, lo (*omissis*) inviava ad una compagnia di assicurazioni di Milano copia del libretto di circolazione, riservandosi di comunicare successivamente lâ??intestatario (â??se intesto a (omissis) Ã" un classe I su Genova se intesto al fratello Ã" un classe D su San Giovanni Persiceto â?? BOâ?•â?? doc. 66-A), ciò che, per i giudici di appello (con argomentazione non manifestamente illogica, rispetto alla quale la censura difensiva di cui in ricorso Ã" una mera manifestazione di dissenso rispetto allâ??approdo argomentativo, seppure formalmente rivolta a dedurre un vizio motivazionale, nella realtà insussistente), dimostra inequivocabilmente come fosse lo (*omissis*) a decidere, in via esclusiva, a chi intestare la titolarità dei veicoli e come tali operazioni fraudolente avessero lâ??unico scopo di dissimulare la loro riconducibilità al predetto.

Né, inoltre, Ã" apparso decisivo alla Corte dâ??Appello lâ??assunto dellâ??allora appellante secondo cui sarebbe indicativo della effettività delle intestazioni alla (*omissis*) il fatto che, in relazione a tali operazioni negoziali, a differenza di quanto avvenuto con riferimento ai rapporti patrimoniali con la ex coniuge ((*omissis*)) e la madre dello (*omissis*), nessuna contro dichiarazione che chiarisse la natura simulata delle intestazioni era stata rinvenuta (pagg. 8 e 9 dellâ??atto di gravame): a tale proposito, infatti, ancora una volta con argomentazioni non manifestamente illogiche, i giudici territoriali evidenziano come nei confronti della (*omissis*), a seguito della separazione e del successivo scioglimento del matrimonio, era ormai venuto meno quel particolare rapporto fiduciario che avrebbe potuto rendere superflua una garanzia di natura documentale, mentre, con riferimento alla provvista per lâ??acquisto della Ferrari fittiziamente intestata alla madre e poi venduta negli Stati Uniti, la dichiarazione di questâ??ultima (che il bonifico effettuato in favore del figlio rappresentava non un prestito ma una donazione) aveva evidentemente la finalità di evitare che tale somma potesse essere oggetto di rivendicazione in sede successoria da parte della sorella dello (*omissis*).

Quanto, poi, alla tesi difensiva (pagg. 10-12 dellâ??atto di appello, riproposta pedissequamente anche nel gravame di legittimitĂ senza alcun apprezzabile elemento di novitĂ critica) secondo cui lâ??effettivitĂ dellâ??intestazione delle autovetture in favore della (*omissis*) sarebbe stata giustificata dallâ??adesione dello (*omissis*) al desiderio di questâ??ultima di costituire una dote a tutela del figlio, del tutto correttamente e logicamente i giudici territoriali richiamano le

osservazioni già svolte dal giudice di primo grado, che aveva rilevato come fosse il coimputato la persona che si occupava in via esclusiva della gestione e della manutenzione delle autovetture intestate alla convivente e come la formale intestazione delle stesse allâ??imputata fosse del tutto priva di motivata giustificazione, posto che, nel caso di prematura scomparsa dello (*omissis*), tale titolarità sarebbe stata inutile stante lâ??applicabilità della disciplina della successione necessaria in favore del figlio, erede legittimario (pag. 19 della sentenza di primo grado).

9.3. I giudici di appello, si noti, si prendono carico anche di confutare lâ??eccezione difensiva secondo cui la tutela del figlio non avrebbe operato nel diverso caso in cui lo (omissis) avesse cessato la convivenza con la (omissis) così come aveva già fatto in precedenza con la (omissis), ritenendo tuttavia la Corte dâ??Appello tale rilievo non condivisibile per una serie di ragioni, ancora una volta scevre da aporie logico â?? argomentative. In primo luogo, perché, si legge in sentenza, contrasta con il fatto che la stessa (omissis), invece di conservare la titolaritA del patrimonio asseritamente ricevuto in dote e salvaguardare lâ??interesse del figlio, risultava aver invece ceduto alcune autovetture al (omissis) (capo J.1), 2) e 3) della rubrica) ed altre autovetture -oltre ad un motociclo- alla madre (omissis) (capo J.4), 5) e 6) della rubrica), operazioni che, chiaramente attribuibili allâ??iniziativa dello (omissis) risultano invece del tutto coerenti con la prospettazione accusatoria, secondo cui tutti i veicoli, fittiziamente intestati alla convivente ed ai suoi congiunti, erano in realtà (così come il ricavato della loro vendita) nella effettiva ed esclusiva disponibilitA del soggetto interponente. A ben vedere, inoltre, aggiunge la sentenza ricorsa, lâ??imputata ha dichiarato di aver voluto tutelare la posizione del figlio non in caso di un ipotetico abbandono da parte dello (omissis) ma in caso di morte prematura del predetto: $\hat{a}??s\tilde{A}\neg$, poi piano piano giustamente.. Perch \tilde{A} © lui dice per il bambino per \tilde{A}^2 io le dico la verit \tilde{A} : lui a ventanni pi \tilde{A}^I di me, io ho il bambino $\tilde{A}^{"}$ ben vero che io penso al bambino perch \tilde{A}^{\odot} per me il bambino \tilde{A} " la mia vita per \tilde{A}^2 posso pensare anche a me? Perch \tilde{A} © se domani succede qualcosa a (omissis) poi io cosa faccio?.. E quindi giustamente gli ho chiesto delle cose per pensare a me e mio figlio, gli ho chiesto dei soldi per investirli. â? (pag. 92, esame della (omissis), ud. dellâ??1/4/2022). La successiva affermazione dellâ??imputata che lo (omissis) â??aveva questo vizio della donne a?• A" apparsa alla Corte da?? Appello, del tutto logicamente, contraddittoria rispetto alla circostanza, riferita dalla stessa imputata, che nel momento in cui conviveva con il predetto â??mi fidavo di luiâ?• (ciò che non rendeva necessaria la formale titolarità dei beni) e, in ogni caso, non giustificava la pluralitA di intestazioni, avendo la predetta precisato che sarebbe bastata unâ??autovettura per il figlio (â??almeno câ??era qualcosa per mio figlio, perché la Corvette era per mio figlio, per la sua scuola e per lâ??università .â??, pag. 104: affermazione peraltro in contrasto con il fatto che tale autovettura risulta invece essere stata intestata non alla (omissis) bens $\tilde{A}\neg$ al fratello della stessa, (omissis) -capo L.1) della rubrica). Del resto, che le dichiarazioni della??imputata fossero confuse e contraddittorie (e, che, pertanto, dovevano ritenersi del tutto inattendibili) Ã" circostanza onestamente ammessa anche nel ricorso.

Inoltre, aggiungono i giudici territoriali, alla domanda del P.M., che le chiedeva se avesse messo da parte del denaro grazie agli investimenti dello (*omissis*) lâ??imputata aveva risposto

negativamente (pag. 92), aggiungendo di non aver preso nulla perché â??era tutto nel conto e io facevo una bella vita a?• (pag. 93), ci A² che appariva indicativo delle esclusive finalit A voluttuarie perseguite dalla (*omissis*) e dallo stesso (*omissis*) Infine, i giudici territoriali si prendono ulteriormente carico di confutare puntualmente anche lâ??ulteriore censura (ancora una volta riproposta senza alcun apprezzabile elemento di novit\(\tilde{A}\) critica in sede di legittimit\(\tilde{A}\)), articolata sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste (omissis), in relazione alla quale osservano come apparissero scarsamente rilevare le dichiarazioni della stessa (richiamate a pag. 11 dellâ??atto di appello), amica dellâ??imputata (anche al momento dellâ??assunzione della sua testimonianza), la quale aveva riferito di un episodio â?? peraltro neppure menzionato dalla stessa (omissis) â?? in cui, durante una cena, lo (omissis) avrebbe sostenuto di aver regalato unâ??autovettura allâ??imputata (pag. 28, ud. del 15/4/2022). Osservano, sul punto, i giudici territoriali, ancora una volta con argomentazioni non manifestamente illogiche, come si fosse trattato, peraltro, di un episodio che la teste non aveva circostanziato nel tempo, privo di riferimenti al tipo di autovettura ed avente ad oggetto una??affermazione proveniente dal coimputato (omissis) che, evidentemente, sottolinea la sentenza impugnata, non aveva alcun interesse a far sapere ad una sconosciuta (che non aveva neppure uno stretto rapporto confidenziale con la (omissis). anche a causa delle scarse occasioni di frequentazione: pag. 29) di aver falsamente intestato una costosa autovettura di lusso alla sua convivente, Infine, Ã" stato considerato del tutto irrilevante il fatto che il denaro confluisse sui conti intestati (solo formalmente) alla (omissis), posto che la provenienza della provvista era in realtA riconducibile al solo (*omissis*), che poteva $\cos \tilde{A} \neg$ realizzare numerose operazioni economiche di rilevante importo al riparo dalle procedure di riscossione promosse dallâ??Erario nei suoi confronti.

9.4. Ad analogo approdo deve, poi, pervenirsi in relazione alle censure rivolte alla sentenza impugnata in punto di elemento psicologico del reato.

Anche sotto tale profilo, la doglianza Ã" inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I giudici territoriali, sul punto, sottolineano come non apparisse meritevole di accoglimento neppure il terzo motivo di appello, avente ad oggetto la dedotta insussistenza dellâ??elemento soggettivo del reato (censura, si sottolinea, ancora una volta riproposta senza alcun elemento apprezzabile di novità critica in sede di legittimitÃ). Lâ??approdo valutativo dei giudici territoriali secondo cui non Ã" possibile ragionevolmente dubitarsi della ravvisabilitÃ, in capo alla (*omissis*), della piena consapevolezza della finalità illecita perseguita dallo (*omissis*) di sottrarre le risorse finanziarie derivate dalla compravendita di autovetture di lusso alla procedura di riscossione promossa dallâ??Erario, non Ã" invero ragionevolmente sindacabile da parte di questa Corte.

Sul punto, del resto, la Corte dâ?? Appello richiama, a proposito del concorso *ex* art. 110 cod. pen. degli intestatari fittizi, la giurisprudenza di legittimità riportata in precedenza a proposito dellâ?? analoga doglianza avanzata dal (*omissis*) Corretta non solo sotto il profilo logico â?? argomentativo, ma anche giuridicamente, Ã" lâ?? affermazione della Corte territoriale secondo cui

la (omissis) fosse certamente a conoscenza della finalitA fraudolenta dello (omissis) di impedire lâ??apprensione, da parte dellâ??Erario, dei veicoli in contestazione e del ricavato del loro commercio, stante lâ??abitualità del ricorso, da parte del predetto, alle operazioni di fittizia intestazione in suo favore, e del fatto che tali atti simulati fossero idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva promossa dallâ?? Agenzia delle Entrate nei suoi confronti. A tal proposito, la Corte dâ??Appello pone a sostegno di tale affermazione una serie di argomenti di sicura valenza argomentativa, insindacabili in sede di legittimit per la loro congruitÃ. In primo luogo, laddove ricorda la Corte dâ??Appello che la (omissis) per sua stessa ammissione (pag. 93 e 98, esame imputata, ud. 1/4/2022), aveva iniziato la convivenza protrattasi sino al 2020 â?? con lo (omissis) nellâ??anno 2009, epoca anteriore alla notifica degli avvisi di accertamento, per importi rilevati, emessi nei confronti del predetto dallâ?? Agenzia delle Entrate di Genova ed ai ricorsi (poi respinti) presentati dal predetto alla Commissione Tributaria (provvedimenti richiamati a pag. 1 della sentenza di primo grado), di talché non poteva fondatamente ritenersi, a prescindere dalla circostanza â?? dedotta dallâ??allora appellante a pag. 15 dellâ??atto di impugnazione â?? che qualche notifica dei citati provvedimenti fosse stata o meno effettuata a mani della (omissis), che questâ??ultima fosse allâ??oscuro delle vicende tributarie che avevano interessato il convivente, circostanza che, peraltro, neppure la stessa imputata aveva mai sostenuto in sede di esame. La pluralitA delle intestazioni fittizie, operate dallo (omissis) in favore non solo della (omissis), ma anche dei suoi familiari (la madre, (omissis), ed i fratelli, (omissis) e (omissis)) e di terzi ((omissis) e (omissis)) â?? puntualizza la Corte dâ??Appello con motivazione non manifestamente illogica â?? rappresentava un elemento incompatibile con la dedotta assenza di consapevolezza in capo alla predetta della finalitÃ fraudolenta di tali operazioni, essendo inequivocabilmente indicativa, soprattutto agli occhi della (omissis), che condivideva stabilmente gli interessi economici, oltre che affettivi, dello (omissis), del fatto che questà??ultimo avesse fatto della intestazione fittizia della titolaritA delle autovetture oggetto di commercio a lui riconducibili uno strumento consolidato per eludere le iniziative di riscossione promosse dagli uffici finanziari. Tra i due conviventi, del resto, prosegue la sentenza impugnata, si registra un rapporto continuativo, stretto e pienamente condiviso nella gestione e nella compravendita dei costosi veicoli di lusso ed esteso anche alla condivisione delle operazioni economiche realizzate, a far data dal 2014, esclusivamente su conti correnti intestati alla (*omissis*), conti che, perÃ², erano certamente riconducibili allo (*omissis*), il quale li alimentava con provvista proveniente da altri conti esteri nella sua disponibilità (pag. 6 della sentenza di primo grado). Si aggiunge, in sentenza, come la (omissis) era perfettamente a conoscenza del fatto che lo (omissis) fosse dedito alla compravendita di veicoli di lusso, non risultasse proprietario di alcuno di essi, che operasse su conti correnti a lui non intestati, alimentati da provviste tratte da altri conti correnti esteri, che sostenesse spese rilevanti per mantenere un tenore di vita altamente dispendioso e che non avesse mai destinato alcuna somma di denaro al pagamento delle imposte. Ã? chiaro, allora che la natura del rapporto tra la (omissis) e lo (omissis), il numero dei provvedimenti emessi dallâ?? Agenzia delle Entrate nei confronti di questâ??ultimo, i suoi ripetuti contatti con legali per la presentazione e la trattazione dei ricorsi, i compensi da versare a costoro per la loro attivitĂ professionale, il rischio di subire rilevati

pregiudizi economici in caso di definitivit delle procedure di riscossione della?? Agenzia delle Entrate, sono circostanze che dovevano necessariamente presupporre un previo accordo tra lo (omissis) e la (omissis) tale da agevolare la?? intestazione fittizia alla predetta di conti correnti e veicoli e la condivisione (attraverso la conduzione di una vita agiata) dei profitti derivanti sottrazione al Fisco dei proventi della? attivit avolta dallo (omissis).

Non era pertanto sostenibile, osserva la Corte territoriale, che, nellâ??ambito di quel comune accordo, questâ??ultimo abbia potuto tacere alla convivente le finalitĂ perseguite, lo scopo della sua determinazione di occultare la riconducibilitĂ a sé delle operazioni di commercio dei veicoli e la necessitĂ di ricorrere allâ??intestazione fittizia per impedire od ostacolare le iniziative dellâ??Erario. Del resto, Ã" agevole osservare â?? prosegue la sentenza impugnata â?? che, tacendo tali informazioni alla (omissis), lo (omissis) avrebbe corso il rischio che la predetta, da un lato, potesse commettere imprudenze o non adottasse le necessarie cautele per evitare che terzi venissero a conoscenza dellâ??attivitĂ illecita in contestazione; invece, proprio la delicatezza e la ripetitivitĂ delle operazioni di intestazione fittizia nonché il coinvolgimento dei (compiacenti) congiunti dellâ??imputata, per diversificare i destinatari delle fittizie intestazioni, imponevano la necessitĂ di un consapevole coordinamento tra la (omissis) (e gli altri soggetti interposti) e lo (omissis) e presupponevano, pertanto, la conoscenza, in capo alla predetta, delle finalitĂ perseguite dal predetto.

Da qui lâ??affermazione, frutto di un procedimento valutativo delle emergenze processuali insuscettibile di sindacato di legittimità perché ancorato a rigorosi parametri di logicità argomentativa, secondo la quale la (*omissis*) dovesse rispondere, a titolo di concorso, del reato ascrittole, avendo, con la sua cosciente e volontaria condotta oggetto di contestazione â?? prestandosi allâ??intestazione fittizia delle autovetture e dei conti correnti sui quali venivano effettuate le transazioni relative allâ??attività di compravendita del convivente con la piena consapevolezza delle condizioni soggettive del predetto â?? contribuito alla lesione dellâ??interesse protetto dalla norma.

9.5. A tale proposito, ancora, merita di essere ulteriormente richiamato il giudizio di non condivisibilit\(\tilde{A}\), espresso dalla sentenza d\(\tilde{a}\)??appello, circa il rilievo difensivo (pag. 14 dell\(\tilde{a}\)??atto di appello) secondo cui la (*omissis*) avrebbe potuto ritenere che lo (*omissis*) perseguisse il fine di sottrarre beni alle pretese della sua ex moglie, in quanto il predetto aveva gi\(\tilde{A}\) compiutamente regolato tutti i rapporti patrimoniali con la (*omissis*) in sede di separazione, nell\(\tilde{a}\)??anno 2012 (poi confermati ed ulteriormente precisati in sede di divorzio, nell\(\tilde{a}\)??anno 2016), circostanze di cui la stessa (*omissis*) ha riconosciuto di essere a conoscenza (esame dell\(\tilde{a}\)??imputata, pag. 92). Infine, quanto al rilievo sollevato in appello e non riproposto in sede di legittimit\(\tilde{A}\), circa la astratta liceit\(\tilde{A}\) del negozio simulato (pag. 16 dell\(\tilde{a}\)??atto di appello), evidenziano i giudici territoriali che, nel caso di specie, le fittizie intestazioni delle autovetture erano invece operazioni oggettivamente idonee ad impedire l\(\tilde{a}\)??attivit\(\tilde{A}\) di riscossione dei tributi e, pertanto, avevano certamente natura fraudolenta (Sez. 3, Sent. n. 35983 del 17/9-16/12/2020, Rv. 280372).

- **9.6**. Si tratta, allâ??evidenza, di un percorso logico argomentativo che non merita censura, rispetto al quale le critiche difensive di illogicità della sentenza, svolte anche censurando alcuni passaggi della stessa tendenti a valorizzare gli â??indiciâ?• di consapevolezza della fittizietà dellâ??intestazione dei veicoli e il concorso della ricorrente e del di lei fratello nel reato di cui allâ??art. 11, D.Lgs. n. 74 del 2000, appaiono tentativi di manifestare un dissenso articolato rispetto agli approdi valutativi del giudice di appello, dimenticando, però, che il vizio di manifesta illogicitÃ, per assumere rilievo, deve consistere nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (tra le tante: Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132 -01), circostanza non rilevabile nel caso di specie.
- 9.7. A ciò, peraltro, va aggiunto che non Ã" suscettibile di sindacato nemmeno il ricorso, da parte della Corte dâ??Appello, alla formulazione di ipotesi che logicamente consentivano di ritenere che la (*omissis*) fosse perfettamente consapevole di concorrere con lo (*omissis*) alla realizzazione del reato oggetto di volontà comune (il fatto che lo (*omissis*) fosse dedito alla compravendita di veicoli di lusso; che non risultasse proprietario di alcuno di essi; che operasse su conti correnti a lui non intestati, alimentati da provviste tratte da altri conti correnti esteri; che sostenesse spese rilevati per mantenere un tenore di vita altamente dispendioso e che non avesse mai destinato alcuna somma di denaro al pagamento delle imposte; che, in definitiva, stante la natura del rapporto tra la stessa e lo (*omissis*), il numero dei provvedimenti emessi dallâ??Agenzia delle Entrate nei confronti di questâ??ultimo, i suoi ripetuti contatti con legali per la presentazione e la trattazione dei ricorsi, i compensi da versare a costoro per la loro attività professionale, il rischio di subire rilevati pregiudizi economici in caso di definitività delle procedure di riscossione dellâ??Agenzia delle Entrate, costituissero elementi da cui dedurre la prova logica della consapevolezza del di lei concorso).

Questa Corte ha, infatti, già affermato che, in sede di motivazione della sentenza di condanna, la prospettazione di ipotesi deve ritenersi certamente vietata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza dellâ??imputato. Un tale divieto, però, non sussiste né potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici atti a dimostrare la detta colpevolezza, il giudice debba affrontare lâ??esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà né dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata esclusivamente sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa (tra le tante: Sez. 1, n. 3754 del 13/03/1992, Di, Rv. 189724 â?? 01).

9.8. Quanto, fine, alle censure svolte in ricorso circa la prova del concorso del fratello della (*omissis*), (*omissis*), il motivo non sfugge al giudizio di inammissibilità per le stesse ragioni giÃ

svolte a proposito del ricorso proposto dalla sorella ricorrente.

Sul punto, ancora una volta i giudici di appello, chiamati a confutare lâ??identica censura svolta in sede di ricorso (pure riproposta senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimitÃ, così esponendo il motivo al giudizio di inammissibilità in quanto generico per aspecificitÃ), ricordano come i motivi di appello formulati nellâ??interesse del fratello, (*omissis*), imputato del reato di cui al capo L) di rubrica, erano sovrapponibili a quelli proposti dalla sorella (*omissis*) (ad eccezione del primo), richiamando integralmente le osservazioni già sopra svolte con riferimento alla posizione processuale di questâ??ultima. A tal proposito, si legge in sentenza, quanto al secondo motivo di appello (coincidente con quello riproposto dinanzi a questa Corte), lâ??allora appellante aveva rilevato, con particolare riferimento alla comune posizione dei familiari della (*omissis*) e, dunque, anche dellâ??attuale ricorrente, che lâ??intestazione delle autovetture ai predetti sarebbe avvenuta sulla base di indicazioni della stessa (*omissis*) e che sarebbe stato evidente a costoro che i beni erano stati acquistati con provvista proveniente dalla predetta (pag. 13 dellâ??atto di appello).

Tale assunto, con particolare riferimento alla posizione del fratello (*omissis*), in primo luogo, Ã' stato dai giudici di appello, del tutto logicamente, ritenuto contrastante con quanto osservato nella stessa sentenza dâ??appello (laddove si sottolinea che â??in particolare, a proposito della Porsche Boxster di cui al capo 3.7) di rubrica, lo (*omissis*) inviava ad una compagnia di assicurazioni di Milano copia del libretto di circolazione riservandosi di comunicare successivamente lâ??intestatario (â??se intesto a (omissis) Ã'' un classe I su Genova se intesto al fratello e un classe D su San Giovanni Persiceto â?? BOâ?• -documento 66-A-, ciò che dimostra inequivocabilmente come fosse lo (omissis) a decidere in via esclusiva a chi intestare la titolarità dei veicoli e come tali operazioni fraudolente dissimulassero la riconducibilità al predetto per gli stessiâ??).

Tale circostanza, argomentano in maniera non manifestamente illogica i giudici di appello, unitamente alle ammissioni dello stesso (*omissis*) il quale aveva riferito di conoscere molto bene (*omissis*), di aver reperito unâ??attivitĂ lavorativa ai fratelli della sua convivente, di aver consentito loro lâ??acquisto di una casa e â??di avergli cambiato la vitaâ?• (pagg. 50-51, esame imputato, ud. dellâ??1/4/2022), viene correttamente considerata indicativa del fatto che lo (*omissis*) avesse contatti diretti con il (*omissis*) e che questâ??ultimo si fosse prestato a farsi intestare fittiziamente le due autovetture in contestazione (una Chevrolet Corvette ed una Porsche Boxster) dallo (*omissis*) (e non certo dalla sorella, alla luce di quanto sopra osservato), spinto da ragioni di gratitudine verso questâ??ultimo per le iniziative assunte in suo favore. Del resto, puntualizza la sentenza impugnata, lâ??imputato non poteva ignorare che la sorella non svolgesse alcuna attivitĂ lavorativa e che fosse pertanto priva di autonoma fonte di reddito, ciò che escludeva, allâ??evidenza, che lâ??acquisto delle numerose autovetture di lusso fosse avvenuto con provviste a lei riconducibili e che lâ??intestazione alla predetta di un numero così elevato di autovetture di rilevante valore economico potesse essere il frutto di semplici atti di liberalitÃ

da parte dello (omissis). Tale considerazione -prosegue la sentenza impugnata, ancora una volta confutando unâ??identica censura replicata in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novitA critica â?? priva di pregio lâ??ulteriore assunto dellâ??allora appellante, contenuto nel terzo motivo di appello (e, come detto, riproposto tout court nel ricorso per cassazione) a sostegno della prospettata assenza di consapevolezza in capo ai familiari della (omissis), della??intento elusivo dello (omissis) secondo cui costoro potevano ritenere che fosse stata costituita una dote in favore della sua convivente (pagg. 15-16 dellâ??atto di appello). Del resto, osserva la sentenza impugnata, il particolare contesto â?? di una serie di intestazioni fittizie di varie autovetture di lusso a tutti i membri della famiglia (omissis) â?? in cui ha agito lâ??imputato rende ancora meno verosimile la prospettazione difensiva della mancanza di consapevolezza, in capo a (omissis), della illecita finalitA perseguita dallo (omissis), attraverso il compimento di atti dispositivi fraudolenti oggettivamente idonei a sottrarre i veicoli ed il ricavato della loro vendita alla??imposizione fiscale e ad eludere la??esecuzione esattoriale (il reato in contestazione, peraltro, precisa correttamente la Corte dâ?? Appello, non presuppone neppure come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva, richiamando Sez. 3, Sent. n. 39079 del 9/4/2013, Rv. 256376, seguita, peraltro da Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771 â?? 01), e dovendosi altresì escludere che questâ??ultimo (e la stessa (omissis)) abbia potuto coinvolgere i congiunti della sua convivente, persone anche a lui legate da vincoli di amicizia, a loro insaputa, nellâ??attività illecita oggetto dâ??imputazione.

9.9. Ancora una volta al cospetto di tale, puntuale e non manifestamente illogico, apparato argomentativo, il motivo congiunto di ricorso proposto dai ricorrenti (omissis) risulta del tutto privo di pregio.

Le censure difensive, sul punto, si ribadisce, $pi\tilde{A}^1$ che censurare vizi motivazionali, registrano un dissenso sulla valutazione delle emergenze processuali, così impingendo nel giudizio di inammissibilitÃ, in quanto complessivamente censure distoniche rispetto allâ??ambito cognitivo di legittimitA di questa Corte. I motivi di ricorso che denunciano vizi di motivazione volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie od a censurare una motivazione non manifestamente illogica, sono invero pacificamente inammissibili. Questo perché la Corte di cassazione non Ã" competente a riesaminare i fatti, ma solo a valutare la corretta applicazione della legge. Si versa, pertanto, nel tipico caso di inammissibilitA per avere dedotto â??motivi diversi da quelli consentiti dalla leggeâ?•, locuzione (presente nellâ??art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), alla quale si ricorre quando debbono essere censurati i motivi c.d. â??in fattoâ?• ossia quelli che, discostandosi del tutto dalle tipologie descritte nellâ??art. 606 cod. proc. pen., in realtà rappresentano il tentativo del ricorrente di sollecitare un giudizio di merito da parte della Cassazione. Un terzo grado di merito che non Ã" previsto dalla legge, dunque, antisistema rispetto alla configurazione del giudizio di legittimit\(\tilde{A} \), che \(\tilde{A}^{\cdot\) invece limitato alla rilevazione di errori in diritto commessi dal giudice di merito oppure allâ??apprezzamento dì una motivazione â?? così come illustrata nel provvedimento impugnato od in eventuali atti del processo rilevati ove sia dedotto il vizio di travisamento probatorio â?? che si presenti o del tutto

mancante, o contraddittoria o, infine, illogica. Ma in modo â??manifestoâ?•, sicché semplici aporie non rilevati o errori marginali mai potrebbero integrare il motivo di ricorso di cui allâ??art. 606 lett. e), cod. proc. pen.

Deve, dunque, essere ribadito che lâ??indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato â?? per espressa volontà del legislatore â?? a riscontrare lâ??esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare lâ??adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si Ã" avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una â??riletturaâ?• degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ã", in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 â?? 01).

- 10. Infine, inammissibile perch \tilde{A} © proposto da soggetto non legittimato e, comunque, perch \tilde{A} © manifestamente infondato \tilde{A} " il terzo motivo.
- 10.1. Premesso che le statuizioni materia di confisca seguono (e presuppongono) il giudizio di accertata responsabilit \tilde{A} penale per i fatti-reato contestati al capo j), per i quali \tilde{A} " intervenuto il proscioglimento per prescrizione della attuale ricorrente, questâ??ultima, con il motivo in esame, si duole della disposta confisca delle autovetture di cui al capo j) ad essa fittiziamente intestate, circostanza peraltro da ella sostanzialmente ammessa nel corso del giudizio. $Ci\tilde{A}^2$ premesso \tilde{A} " dunque, evidente che la stessa \tilde{A} " carente di legittimazione ad eccepire la disposta confisca non avendone la relativa titolarit \tilde{A} .
- 10.2. In ogni caso, come anticipato, il motivo \tilde{A} " manifestamente infondato.

I giudici territoriali, sul punto, giustificano il mantenimento della disposta confisca delle autovetture oggetto dâ??imputazione alla (*omissis*) al capo j), anche quelle oggetto degli episodi dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, in quanto corpo dei reati in contestazione, evidenziando che, in ogni caso, trattandosi di intestazioni fittizie, lâ??imputata, concorrente nel reato, non poteva certamente rivendicare la restituzione dei beni in suo favore.

La censura difensiva svolta con il terzo motivo non coglie nel segno per le stesse ragioni illustrate *supra* a proposito dellâ??identica doglianza svolta nel terzo motivo di ricorso del ricorrente (*omissis*).

Ed invero, la confisca dei veicoli indicati al capo j), nn.ri 3, 7, 10, 11 e 12, oggetto del proscioglimento per prescrizione in grado dâ??appello, Ã" stata correttamente disposta, trattandosi di confisca diretta e non per equivalente, come si desume dalla lettura della sentenza di

primo grado e di quella dâ??appello in cui si afferma espressamente, tramite rinvio alla motivazione svolta per la posizione processuale dello A.A. â??trattandosi di confisca obbligatoria e diretta, ex artt. 240 c.p. e 12 bis D.Lgs. 74/2000, avente ad oggetto beni costituenti corpo dei reati per cui si Ã" proceduto, e, pertanto, può essere applicata anche in caso di sopravvenuta prescrizione, dopo la condanna in primo grado (Sez. 2, Sent. n. 17354 dellâ??8/3-26/4/2023, Rv. 284529)â?•. La confisca â??direttaâ?• Ã" qualificabile come misura di sicurezza e può essere applicata, anche in caso di prescrizione, in ossequio agli insegnamenti delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 â?? 01) quando vi sia stata una condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria (casi tra i quali devono essere compresi quelli in cui Ã" applicabile lâ??art. 12-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000).

- **10.3**. Il richiamo allâ??art. 578-bis, cod. proc. pen., Ã" quindi, improprio, non essendo stata disposta la confisca per equivalente ma in forma diretta dei veicoli in questione.
- 11. Conclusivamente, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili -fatta eccezione per i primi due motivi di ricorso dello (*omissis*), con conseguente revoca della confisca della??unità immobiliare e sua restituzione alla??avente diritto -, con condanna dei soli ricorrenti (*omissis*), ciascuno, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (*omissis*) limitatamente alla confisca dellâ??immobile sito in (*omissis*), (*omissis*), che revoca, disponendo la restituzione del predetto bene allâ??avente diritto, se tuttora in sequestro. Si comunichi al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ex art. 626 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibili i ricorsi di (*omissis*), che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 agosto 2025.

Depositata in Cancelleria lâ??8 agosto 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: \tilde{A} ? illegittima la confisca diretta, pur qualificabile come obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, qualora la prescrizione del reato sia maturata prima della sentenza di condanna di primo grado. L'assenza di una pronuncia di condanna fa venir meno il presupposto stesso per l'applicazione di qualsiasi provvedimento ablativo, sia esso in forma diretta o per equivalente.

Supporto Alla Lettura:

CONFISCA

Si tratta di una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nella??espropriazione a favore dello Stato dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato (c.d. mezzi di esecuzione del reato) e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Lâ??art. 240 c.p. distingue due tipologie di confisca:

- facoltativa: ha ad oggetto gli strumenti, il prodotto o il profitto;
- obbligatoria: ha ad oggetto il prezzo, gli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di taluni reati specificatamente indicati, le cose il cui uso o detenzione o porto costituisce reato anche se non câ??Ã" stata sentenza di condanna.

La L. 300/2000 ha introdotto unâ??altra tipologia di confisca c.d. per equivalente (disciplinata dallâ??art. 322 ter c.p.) che deve essere disposta necessariamente dal giudice in caso di condanna o di sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p., ma anche nel corso delle indagini preliminari con lo strumento del sequestro preventivo. A tal proposito, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca attualmente opera con una duplice modalitÃ:

- il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, avente ad oggetto i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato;
- il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (o per valore), che interviene laddove non sia possibile procedere alla confisca diretta e che riguarda i beni di cui il reo ha la disponibilitA , per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato senza che sia necessario provare il nesso

Tuttavia, la confisca, a differenza del sequestro che ha natura cautelare provvisoria, comporta lâ??ablazione definitiva delle utilitĂ patrimoniali in sequestro, secondo il disposto dellâ??art. 12 bis D.lgs. 74/2000, ed opera quando il procedimento penale viene definito con sentenza di condanna ovvero con applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento). Lâ?? istituto in esame Ã" stato esteso ai reati tributari mediante la legge finanziaria del 2008, e in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione fa da modello lâ??art. 322 ter c.p.. Diverse tipologie di confisca sono previste nel d.lgs. 231/2001 sulla responsabilitA amministrativa delle societA e degli enti. In questo caso lâ??istituto della confisca si connota in maniera differenziata a seconda del contesto in cui \tilde{A} " chiamato ad operare. Nella **legislazione antimafia** la confisca \tilde{A} " divenuto lo strumento privilegiato di contrasto alla criminalitA organizzata e puA2 suddividersi in:

- confisca di sicurezza (art. 240 c.p.);
- confisca sanzionatoria (art. 416 bis comma 7 c.p. e 12 sexies D.l. 306/92 per la persona Pagefisica e artt 19 e 24 ter comma 1 d.lgs. 231/2001 per le persone giuridiche);

 • confisca di prevenzione (art 24 d.lgs. 159/11 recante il nuovo codice antimafia e delle

Giurispedia.it